SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 192

MINISTERO DELL'INTERNO

235º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

05A11141

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2005, n. **242.**

Attuazione della direttiva 2004/6/CE, che deroga alla direttiva 2001/15/CE, sulla commercializzazione di taluni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, recante attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, concernente disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

Vista la direttiva 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'allegato *A*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 22 settembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Condizioni di utilizzabilità

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, è consentita la commercializzazione di prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che:

a) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non abbia emesso parere sfavorevole circa l'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare cui si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31;

b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di uno o più prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati nella comunità alla data del 10 febbraio 2004.

Art. 2.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/6/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

STORACE, *Ministro della salute*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE A SCOPI NUTRIZIONALI SPECIFICI AI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE.

CATEGORIA 1. VITAMINE.

Vitamina E:

succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000.

CATEGORIA 2. MINERALI.

BORO:

Acido borico;

Borato di sodio.

CALCIO:

Chelato di amminoacidi;

Pidolato.

CROMO:

Chelato di amminoacidi.

FERRO:

Idrossido ferroso;

Pidolato ferroso;

Chelato di amminoacidi.

SELENIO:

Lievito arricchito.

MAGNESIO:

Chelato di amminoacidi;

Pidolato.

MANGANESE:

Chelato di amminoacidi.

ZINCO:

Chelato di amminoacidi.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, così recita:

«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.».

— Il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2003, n. 47.

— La direttiva 2001/15/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 febbraio 2001, n. L 52.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

— La direttiva 89/398/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989.

— Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1996, n. 103.

— La direttiva 91/321/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 175 del 4 luglio 1991.

— La direttiva 92/52/CEE è pubblicata nella GUCE 1° luglio 1992, n. L 179.

— La direttiva 2004/6/CE è pubblicata nella GUCE 22 gennaio 2004, n. L 15.

— L'allegato *A* della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 95, supplemento oridinario, così recita:

«ALLEGATO *A*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la *direttiva 78/660/CEE* relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della *direttiva 1999/94/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la *direttiva 77/799/CEE* relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette .

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla *direttiva 2001/15/CE* al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la *direttiva 2001/82/CE* recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della *direttiva 1999/13/CE*.».

Note all'art. 1:

— L'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, così recita:

«Art. 3 *(Norme transitorie e finali)*. — 1. È consentita la commercializzazione dei prodotti non conformi al presente decreto non oltre il 31 marzo 2004.».

Note all'art. 2:

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Per la direttiva 2004/6/CE, vedi note alle premesse.

05G0272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. **243.**

Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41, comma 3;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, recante la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, così come modificato dal decreto del medesimo Ministro in data 7 febbraio 1994;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 giugno 2005 e del 16 settembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni

1. Il Consiglio superiore delle comunicazioni, di seguito denominato: «Consiglio superiore», esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito denominato: «Ministro», in tutte le materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresì, i compiti già attribuiti al *Forum* per le comunicazioni dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, soppresso con il citato articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2. Il Consiglio superiore deve essere sentito sui seguenti atti:

a) atti di pianificazione, di programmazione e in materia tariffaria;

b) contratti di servizio e contratti di programma;

c) atti recanti norme, prescrizioni o capitolati di natura tecnica;

d) accordi e convenzioni con Governi esteri, organi ed organizzazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, comunitari;

e) accordi con regioni ed enti locali;

f) atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici e di pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione, di multimedialità e di intermedialità, di convergenza multimediale, di nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni.

3. Il parere del Consiglio superiore può inoltre essere richiesto su argomenti attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.

4. Il Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Ministro o, per il suo tramite, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici, da Governi ed Autorità estere.

5. Il Consiglio superiore può essere incaricato dal Ministro di compiere indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1 e può procedervi di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi motivatamente l'utilità, ai fini dell'efficacia della sua azione consultiva, anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso

ha facoltà, inoltre, di proporre agli organi competenti del Ministero delle comunicazioni lo svolgimento di studi, indagini o istruttorie che rivestano un interesse strategico, nelle materie di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Il Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del Ministero, compiti di proposta e di segnalazione, preordinati allo sviluppo ed al miglioramento delle comunicazioni attraverso ogni tecnologia.

Art. 2.

Composizione

1. I componenti del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Ministro.

2. Il Consiglio superiore è così composto:

a) il presidente, scelto tra persone estranee al Ministero delle comunicazioni, dotato di alta e riconosciuta esperienza e prestigio nelle discipline tecniche, economiche o giuridiche attinenti alle attribuzioni del Consiglio superiore;

b) il segretario generale del Ministero delle comunicazioni;

c) quattro dirigenti generali in servizio presso il Ministero delle comunicazioni, tra i quali il direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

d) un magistrato del Consiglio di Stato;

e) un magistrato della Corte dei conti;

f) un avvocato dello Stato;

g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) un rappresentante del Ministero dell'interno;

i) un rappresentante del Ministero della difesa;

l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

m) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

n) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di documentata competenza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1;

o) un esperto in materia di innovazione tecnologica, designato dal Dipartimento dell'innovazione e delle tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di riconosciuta esperienza nel settore;

p) diciannove membri scelti tra persone dotate di elevata professionalità e competenza nelle discipline tecniche attinenti alla materia delle comunicazioni elettroniche e della multimedialità, economiche o giuridiche relative alle attribuzioni del Consiglio superiore.

3. I rappresentanti dei Ministeri, ove appartenenti alle pubbliche amministrazioni, rivestono qualifica dirigenziale o equiparata.

4. I componenti del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

5. Con decreto del Ministro è istituito un apposito elenco, composto da non più di trentasei nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore può chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino a tre esperti tratti dal detto elenco ai quali non spetta diritto di voto.

6. La carica di componente del Consiglio superiore è incompatibile con la titolarità di interessi in potenziale contrasto o concorrenza con l'interesse pubblico. Ove sussista una causa di incompatibilità ed il componente, benché diffidato, non abbia provveduto a rimuoverla, lo stesso è dichiarato decaduto dall'ufflcio, con provvedimento del Ministro.

7. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a:

a) rispettare l'obbligo di riservatezza;

b) non utilizzare per fini privati le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro incarico;

c) non assumere iniziative suscettibili di arrecare pregiudizio all'attività istituzionale e alle finalità perseguite dal Ministero delle comunicazioni;

d) intervenire personalmente alle sedute dell'organo.

8. In caso di assenza ingiustificata dalle sedute protratta per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi, i componenti del Consiglio superiore possono essere dichiarati decaduti e la loro sostituzione ha luogo con le modalità di cui ai commi precedenti. Comporta altresì decadenza la grave o reiterata violazione degli altri obblighi indicati al comma 6.

9. Al presidente e agli altri componenti del Consiglio superiore spetta un'indennità fissa, nonché un gettone di presenza per ciascuna seduta, con il limite massimo di due sedute al giorno ed otto sedute mensili. Gli importi di tali emolumenti sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Qualora i componenti del Consiglio superiore non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica è dovuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente generale.

11. Fuori dei casi previsti dai commi 5, 6 e 7, e salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, i membri del Consiglio superiore non sono soggetti a revoca, a decadenza ed a sostituzione.

12. Le dimissioni dei singoli membri del Consiglio superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso, qualunque sia il numero dei membri dimissionari.

Art. 3.

Ordinamento

1. Il Consiglio superiore esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale, per l'esame delle questioni di massima e di quelle di particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6.

2. Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi.

3. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il Consiglio superiore si articola in quattro sezioni, ciascuna composta da almeno sette membri tra cui un presidente, nonché nella giunta, ciascuna dotata di un segretario e dell'occorrente personale, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 5.

5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti:

a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche;

b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali;

c) sezione III: ricerca e sperimentazione; nuove tecnologie; istruzione e aggiornamento professionale;

d) sezione IV: multimedialità ed intermedialità; contenuti; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta.

6. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato, nonché delle problematiche che possano concernere la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di difesa comune anche dell'ordine pubblico, il parere del Consiglio superiore è reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio superiore e composta da non più di sette membri tra cui il rappresentante del Ministero della difesa. I membri della giunta, così come il presidente del Consiglio superiore, devono essere muniti del nulla osta di segretezza (NOS) e tenuti all'osservanza delle norme unificate per la tutela del segreto. La richiesta di un parere della giunta, ove non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere dal medesimo specificamente autorizzata. I commi 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta.

7. La nomina dei presidenti di giunta e di sezione e l'assegnazione di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su proposta motivata del presidente, può modificarla.

8. Con decreto del Ministro può essere ulteriormente disciplinato, in attuazione del presente regolamento, il funzionamento del Consiglio superiore. Con le stesse modalità possono essere modificate le competenze di cui al comma 5.

Art. 4.

Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore e disposizioni procedurali

1. Il presidente del Consiglio superiore esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede l'adunanza generale;

b) assegna gli affari all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in conformità alle previsioni dell'articolo 3, e partecipa alle loro sedute con diritto di voto;

c) designa i relatori per gli affari assegnati all'adunanza generale; può richiedere, per determinati affari che attengano nello stesso tempo alle competenze di due sezioni, il parere congiunto delle medesime, assumendo la loro presidenza nella seduta congiunta;

d) ha facoltà di invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno e di chiamare a partecipare ai lavori gli esperti indicati all'articolo 2, comma 5;

e) ha facoltà di disporre l'audizione, anche preventiva, di altre amministrazioni dello Stato o di enti od organismi comunque interessati ai singoli pareri ovvero di esperti in relazione alle specifiche questioni oggetto del parere.

2. I presidenti delle sezioni ed il presidente della giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi; designano i relatori degli affari di loro competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno.

3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianità di appartenenza all'organo ed, in caso di parità, dal presidente o dal componente più anziano d'età.

4. L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.

5. Il presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della competenza, può disporre l'audizione dei soggetti interessati all'oggetto della richiesta di parere ed altresì effettuare consultazioni di terzi, quali operatori scientifici od economici ed enti esponenziali. L'attività istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle pari opportunità, della speditezza e tempestività.

6. Nei pareri del Consiglio superiore è dato atto dell'attività istruttoria svolta.

Art. 5.

Ufficio di segreteria

1. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige, con qualifica dirigenziale, dai segretari delle sezioni e della giunta, nonché dal restante personale occorrente, scelti tra il personale del Ministero delle comunicazioni. Al personale dell'ufficio di segreteria non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto al proprio trattamento.

2. Il segretario dell'adunanza generale è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio superiore, svolge attività di supporto al presidente e sovrintende ai segretari delle sezioni e della giunta.

3. Il segretario dell'adunanza generale e i segretari delle sezioni e della giunta nell'ambito delle rispettive competenze curano l'invio ai componenti degli avvisi di convocazione delle sedute con gli ordini del giorno, stendono i verbali di seduta, ed assicurano ogni altro adempimento occorrente ai fini del regolare svolgimento dell'attività collegiale.

4. La consistenza della dotazione di personale addetto all'ufficio di segreteria viene stabilita con decreto del Ministro, nell'ambito della dotazione organica del Ministero.

5. L'assegnazione del personale all'ufficio di segreteria avviene, su parere favorevole del presidente, tenuto conto delle esigenze del Consiglio e dell'esperienza professionale maturata, in relazione ai compiti da svolgere.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie, abrogative e transitorie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, e successive modificazioni, relativamente alle disposizioni compatibili con il presente regolamento.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 173

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15, è il seguente:

«Art. 41 *(Tecnologie delle comunicazioni).* — 1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6, lettera *d)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. All'art. 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad € 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad € 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad € 5.000».

— La legge 10 dicembre 1975, n. 693 (Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1975, n. 343.

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° aprile 1977 (Norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione) è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle comunicazioni n. 19 del 1977 (Parte seconda).

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 7 febbraio 1994, n. 167 (Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° aprile 1977 concernente norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1994, n. 57.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— Il testo dell'art. 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 (Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1989, n. 260, è il seguente:

«Art. 29 *(Funzionamento degli organi collegiali).* — 1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomuni-

cazioni, della commissione centrale per gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle commissioni centrali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della commissione paritetica Amministrazione-sindacati di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e della commissione del dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni compiute in dipendenza della carica, il trattamento economico di trasferta previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale, se più favorevole.».

— Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1993, n. 283, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632 (Regolamento recante riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni) abrogato dal presente regolamento, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 1994, n. 269.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5.

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214.

— La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione) è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2004, n. 104.

— Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2005, n. 208.

Note all'art. 1:

— Per l'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note alle premesse.

— Il comma 24 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177, recava:

«24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato».

Note all'art. 6:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, si vedano le note alle premesse.

— Per il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° aprile 1977, e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.

05G0270

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale, è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 settembre 2005, nella quale si chiede di prorogare, fra l'altro, lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerato che gli interventi necessari per il rientro nell'ordinario previsti nel programma predisposto dal commissario delegato sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa è prorogato, fino al 30 novembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004; con successive ordinanze verranno conferiti i poteri al commissario delegato con la definizione degli ambiti derogatori coerentemente con quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa citata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11204

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005. (Ordinanza n. 3475).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonché alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli specifici ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 10 novembre 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Tommaso Blonda, prefetto di Bari è nominato commissario delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di proprie specifiche direttive ed indicazioni.

2. Il commissario delegato provvede in particolare:

a) al rimborso degli oneri sostenuti nella prima fase dell'emergenza da parte degli enti locali, ivi compresi i rimborsi alle organizzazioni di volontariato attivate dalla regione e dai medesimi enti, previa verifica della relativa congruità;

b) all'erogazione di contributi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di contributi per il ristoro dei danni ai beni immobili, secondo voci di con-

tribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti;

c) al ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate;

d) alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti, e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei.

3. Il commissario delegato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, predispone, entro trenta giorni dalla propria nomina, un piano di interventi straordinari per le finalità di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, ed un piano relativo alle modalità attuative per l'erogazione delle provvidenze per le finalità di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Il commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle strutture regionali, degli Enti locali territoriali e non territoriali.

5. Il commissario delegato per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si avvale del personale appartenente alle Amministrazioni di cui al comma 4, nel limite massimo di sette unità; il predetto personale è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei fondi assegnati al commissario delegato.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, il commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater,* comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 11, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del Comune.

5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Art. 3.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, si provvede nel limite di 10.000.000,00 di euro a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, la regione Puglia è autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 5.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6 comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articolo 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater,* articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis,* 14-*ter,* 14-*quater,* 16 e 17;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24 e 25, e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11205

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana. (Ordinanza n. 3474).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Sondrio minacciato dalla frana di Spriana;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662;

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464;

Considerata la situazione di rischio in cui versa la città di Sondrio, minacciata dalla frana di Spriana situata a circa tre chilometri dal centro abitato;

Considerato che la caduta della summenzionata frana provocherebbe la formazione di uno sbarramento naturale dell'alveo del torrente Mallero, con conseguente possibile formazione di un'onda di piena destinata ad interessare gli insediamenti urbani sottostanti;

Ravvisata, quindi, la necessità di assumere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla rimozione della predetta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 9 novembre 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Sante Frantellizzi, prefetto di Sondrio è nominato commissario delegato per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 29 luglio 2005 citato in premessa.

2. Il commissario delegato provvede alla progettazione e successiva realizzazione di un lotto di lavori, da individuare sulla base del prioritario criterio del contributo, per la riduzione del rischio e la messa in sicurezza dei luoghi. A tal fine il commissario delegato si avvale quale soggetto attuatore del direttore del S.I.I.T. per la Lombardia e la Liguria, chiamato tra l'altro a verificare, alla luce del carattere di somma urgenza che rivestono i predetti lavori, la sussistenza delle condizioni previste dalla direttiva comunitaria n. 93/37 del 14 giugno 1993 per l'affidamento degli interventi al soggetto già affidatario delle opere programmate ed eseguite in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 662/1985 citata in premessa.

3. La regione Lombardia, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, individua eventuali esigenze di potenziamento del vigente sistema di monitoraggio della frana di Spriana e del connesso sistema di allarme.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di 6 unità di personale in servizio presso l'Ufficio territoriale di Governo di Sondrio. Il predetto personale della struttura è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di cinquanta ore mensili procapite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennità correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

2. Al commissario delegato, in ragione ai maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza è riconosciuto un compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento.

3. Con successivo provvedimento il commissario delegato provvede alla costituzione di un comitato tecnico di consulenza e di coordinamento, con funzioni di supporto tecnico rispetto alle attività da porre in essere da parte del medesimo commissario delegato e del soggetto attuatore. Il predetto comitato è composto da cinque esperti di cui il presidente nominato dal commissario delegato ed i componenti designati rispettivamente dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente della regione Lombardia, dal Presidente della provincia di Sondrio e dal sindaco del comune di Sondrio. Con il medesimo provvedimento il commissario delegato determina, altresì, il compenso ed il rimborso spese spettante al presidente ed ai componenti del comitato.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, su proposta del soggetto attuatore, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera pre-

scindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. L'approvazione da parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 4, comma 17, 6, comma 5, 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e comunque nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, articoli n. 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 e comunque nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni articoli n. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e comunque nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20.

Art. 5.

1. Per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 1, comma 2, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate a fronteggiare la situazione di emergenza in rassegna e di cui all'ordinanza n. 3464/2005 citata in premessa. A tal fine la regione Lombardia provvede a trasferire ad apposita contabilità speciale, che il soggetto attuatore è autorizzato ad istituire ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le somme derivanti dall'accensione dei mutui attivabili sulla base della predetta ordinanza e destinate alle finalità in questione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede a valere sul Fondo della protezione civile, mediante trasferimenti alla contabilità speciale intestata in favore del prefetto di Sondrio.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11206

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Wild Selvaggia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Wild Selvaggia, nata a Milano (Italia) il 3 gennaio 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «chartered psychologist» conseguito in Gran Bretagna presso «The British Psychologists» cui l'istante è iscritta dal 9 febbraio 2004, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta;

Rilevato che la sig.ra Wild è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Master of Science in Psychoanalytic Developmental Psychology» rilasciato dalla «University of London» in data 1° novembre 1996, «Diploma in Psychology» rilasciato dalla «London Guidhall University» in data 9 luglio 1999, «Postgraduate Diploma in Counselling Psychology» e «Degree of Master of Arts» conseguiti presso «The City University» di Londra rispettivamente in data 1° marzo 2000 e 27 novembre 2003;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente dal 1999 al 2004, come documentato in atti;

Considerato inoltre la sig.ra Wild ha già ottenuto decreto di riconoscimento ai fini dell'esercizio della professione di psicologo, in data 24 giugno 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 20 settembre 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale completa rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicoterapeuta, si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Wild Selvaggia, nata a Milano (Italia) il 3 gennaio 1971, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa quali titoli validi ai fini dell'esercizio della psicoterapia in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie:

1) teorie e tecniche della psicoterapia individuale e di gruppo;

2) psicopatologia generale dell'età evolutiva.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A11114

DECRETO 11 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Galyguina Polina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Galyguina Polina, nata a Volzsky (Russia) il 20 agosto 1972 cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo accademico professionale di ingegnere specializzazione «ingegneria edile» conseguito nel luglio 1994 presso la Università statale di Volgograd, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione B settore civile ambientale;

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso di esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 27 gennaio 2004, 27 gennaio 2005, 22 febbraio 2005 e 20 settembre 2005;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione B settore civile ambientale dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Galyguina Polina, nata a Volzsky (Russia) il 20 agosto 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione B settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A11115

DECRETO 11 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Mattioni Sandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mattioni Sandra, nata a Plessis Bouchard (Francia) il 30 settembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei suoi titoli accademici professionali francesi ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di chimico in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Maitrise Chimie» conseguito presso la Università di Cergy Pontoise (Francia) nell'anno accademico 2001/2002;

Preso atto che la richiedente ha dimostrato con opportune certificazioni, di aver maturato esperienza professionale per periodi superiori a due anni negli ultimi dieci, come richiesto dall'art. 3, lettera *b)* direttiva 89/48/CEE come modificata dalla direttiva 2001/19/CE;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 26 luglio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico e l'iscrizione all'albo nella Sezione A e B per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Mattioni Sandra, nata a Plessis Bouchard (Francia) il 30 settembre 1976, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademici/professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei chimici Sezione B.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A11116

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 2005.

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2004) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 ottobre 2005, prot. n. 6956, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2003 ed il periodo gennaio-dicembre 2004 è risultata pari a + 2,0;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 ottobre 2005, prot. n. 6955, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2004 ed il periodo gennaio-dicembre 2005 è risultata pari a + 1.7,

ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2005 la variazione pari a + 0,2 dell'indice del mese di settembre 2005 e per i mesi di novembre e dicembre 2005 la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2005;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2006, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004 è determinata in misura pari a + 2,0 dal 1° gennaio 2005.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 è determinata in misura pari a + 1,7 dal 1° gennaio 2006, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

05A11152

DECRETO 23 novembre 2005.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di L'Aquila, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 7298/2002 in data 15 maggio - 23 agosto 2002, il T.A.R. per il Lazio — Sezione seconda —, previa riunione, ha respinto il ricorso proposto dalla Società «Playmat Station s.r.l.» (plico n. 34 - provincia di L'Aquila) avverso il suddetto provvedimento di approvazione della graduatoria ed ha dichiarato inammissibile il ricorso della medesima Società avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta a far dichiarare la revoca o la decadenza della Società Bingomatica s.r.l. dalla concessione del gioco del bingo;

Considerato che, con decisione n. 5527/2005 in data 12 luglio 2005 - 11 ottobre 2005, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - ha accolto l'appello presentato dalla predetta Società «Playmat Station s.r.l.» per l'annullamento della suddetta sen-

tenza n. 7298/2002 del T.A.R. per il Lazio e, per l'effetto, «in riforma della sentenza impugnata», ha annullato il provvedimento di approvazione della graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del bingo;

Considerato che il Consiglio di Stato ha motivato, tra l'altro, la propria decisione come segue: «Con il terzo motivo vengono dedotti ulteriori profili di carenza di istruttoria e di motivazione in ordine ai punteggi attribuiti alla predetta Bingomatica s.r.l. con riferimento a due punti particolari.

In primo luogo, si censura che per la voce B6 (presenza di strutture di intrattenimento quali cinema, teatri e sale da ballo nelle immediate vicinanze) siano stati attribuiti spontaneamente dalla commissione giudicatrice punti 2, nonostante che nel raggio di quasi quattro chilometri non sia riscontrabile la presenza di alcuna struttura di intrattenimento, come confermato dal verbale di collaudo della sala eseguito in data 23 agosto 2002; ad avviso della ricorrente, dunque, il punteggio dovrebbe essere, conseguentemente, azzerato.

Il collegio deve rilevare che le circostanziate affermazioni della ricorrente non sono state smentite dalla controinteressata — la quale non si è costituita nel presente giudizio — e, inoltre, neppure da parte delle Amministrazioni intimate sono state formulate adeguate controdeduzioni in proposito. In tale situazione, tenuto anche conto dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile, le anzidette affermazioni possono ritenersi sufficientemente comprovate e la doglianza della ricorrente deve intendersi, pertanto, fondata, non risultando congruamente giustificata l'attribuzione del punteggio assegnato»;

Considerato che la commissione aggiudicatrice delle concessioni ha assegnato alla: Bingomatica s.r.l. due punti per le «strutture di intrattenimento» (voce **B6** della «scheda valorizzazioni») sulla base della documentazione specifica allegata alla domanda di partecipazione alla gara presentata dalla suddetta Società;

Considerato che l'Amministrazione, dopo attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla Società Bingomatica s.r.l., effettuato in ottemperanza dell'ordinanza n. 935/2001 in data 27 settembre 2001 emanata dal predetto T.A.R. per il Lazio - Sezione seconda, ha accertato che nella «scheda riepilogativa strutture e servizi esistenti», alla sezione «attività e servizi circostanti», la Società Bingomatica s.r.l. dichiara la presenza di un «centro ricreativo» «adiacente» alla sala-bingo e che, pertanto, i punti assegnati dalla Commissione sono stati correttamente attribuiti;

Considerato che tale «centro ricreativo» non è stato indicato nel prospetto contenente i dati dichiarati dalla Bingomatica s.r.l. che dovevano essere oggetto di verifica da parte della commissione di collaudo, la quale, pertanto, non ha né confermato né smentito quanto dichiarato nell'offerta;

Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato ha ulteriormente motivato la propria decisione n. 5527/2005 come segue: «In secondo luogo, si lamenta che per la voce C1 (garage o parcheggio proprio o convenzionato) siano stati attribuiti punti 5, sulla scorta di un progetto che indicava la presenza di 200 posti auto, nonostante che questi fossero costituiti da un parcheggio condominiale e non fossero propri, e non fossero quindi ad esclusivo uso degli utenti della sala giochi. A tale riguardo viene precisato che la sala in questione è localizzata al primo piano di un complesso edilizio costituito da due corpi di fabbrica con più piani fuori terra, e che la sala occupa uno solo dei sei piani esistenti, per cui all'uso della sala giochi potrebbero essere riservati solo 33 posti auto e non già 200, con conseguente necessità di riduzione del punteggio a punti 0, in quanto i posti auto sono inferiori al 10% delle postazioni di gioco.

Inoltre, la ricorrente riferisce che in sede di collaudo, a fronte della dichiarazione di esistenza di circa 1000 posti di parcheggio proprio, è stata accertata solo la presenza di circa 3000 mq. di area destinata a parcheggio. Inoltre, si è omesso di quantificare i posti auto corrispondenti "in quanto non influenti ai fini del punteggio", senza tener conto che ad una simile superficie corrispondono soltanto 50 posti auto.

Anche in questo caso il Collegio deve prendere atto dei dettagliati elementi forniti dalla interessata e della mancata prospettazione di dati contrastanti. Per conseguenza, la doglianza in esame deve ritenersi fondata, non apparendo in effetti giustificata l'attribuzione del punteggio assegnato.»;

Considerato che la commissione aggiudicatrice delle concessioni ha assegnato alla Bingomatica s.r.l. cinque punti per la voce **C1** della «scheda valorizzazioni» (garage e/o parcheggio) sulla base della documentazione presentata dalla suddetta Società in sede di gara, con la quale risulta dichiarata la disponibilità di 1.000 posti auto, come è stato confermato dall'Amministrazione in sede di ottemperanza all'ordinanza n. 935/2001 del T.A.R. per il Lazio;

Considerato che, come risulta dal «verbale di collaudo» del 23 agosto 2002, la Commissione incaricata ha rilevato la presenza di «circa 3.000 mq. di area destinata al parcheggio», cui corrispondono 120 posti auto in applicazione del sub criterio di valutazione stabilito dalla commissione aggiudicatrice con il verbale n. 4 in data 27 febbraio 2001, in base al quale, in assenza della dichiarazione del numero di parcheggi, la superficie di 25 mq. costituisce un posto auto;

Considerato che tali posti auto (120), rapportati al numero delle postazioni di gioco (640 rilevate al collaudo), corrispondono al 18,75% di tali postazioni, percentuale che consentirebbe l'assegnazione di due punti;

Considerato tuttavia che, in ottemperanza alla richiamata decisione n. 5527/2005 del Consiglio di Stato, l'Amministrazione è tenuta ad attribuire un punteggio pari a zero alle voci progettuali **B6** (strutture di intrattenimento) e **C1** (garage e/o parcheggio proprio) e dunque un punteggio complessivo di 45 punti, per cui occorre procedere a modificare la graduatoria della provincia di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di L'Aquila, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubbl. in G.U. n. 163, del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

REGIONE: ABRUZZO; PROVINCIA: L'AQUILA

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**273**	**Play service S.r.l.**	**L'Aquila**	**48**
2	**34**	**Playmat Station S.r.l.**	**Avezzano**	**48**
3	654	Bingomatica S.r.l.	Scurcola Marsicana	45
4	182	Galassia giochi S.r.l.	L'Aquila	32
5	766	Club degli spaghetti S.p.a.	Fossa	28
6	354	Pal impianti S.a.s.	L'Aquila	27
7	748	Cinema e cinema	Avezzano	23

2. La Società «Playmat Station S.r.l.» (plico n. 34) è tenuta a ritirare, qualora non vi abbia già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11, 00153 Roma - la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori nei locali siti in Avezzano (AQ), via Copernico, nn. 46-48-50-52, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. La Società «Playmat Station S.r.l.» (plico n. 34) è tenuta a provvedere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di euro 5.165. Inoltre, entro i 150 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la Società «Playmat Station S.r.l.» (plico n. 34) è tenuta ad approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse generale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della Società «Bingomatica s.r.l.» (plico n. 654).

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 23 novembre 2005

Il direttore: TAGLIAFERRI

05A11287

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 novembre 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Goccia Diamante», in Cimadolmo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Goccia Diamante» di Cimadolmo (Treviso) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 ottobre 2005;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Goccia Diamante» di Cimadolmo (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: GRECO

05A11099

DECRETO 15 novembre 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Geu», in Forni Avoltri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Geu» di Forni Avoltri (Udine) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 20 ottobre 2005;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Geu» di Forni Avoltri (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: GRECO

05A11098

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2005.

Annullamento dell'articolo 4 del decreto interministeriale n. 36108 del 16 maggio 2005 e nuova concessione del trattamento straordinario di mobilità per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore di un numero massimo di 1350 ex dipendenti dalla «S.r.l. Case di cura riunite di Bari». (Decreto n. 36897).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che in data 19 gennaio 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario di Stato On.le Viespoli, e intervenuto uno specifico accordo, con il quale è stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, in favore di un massimo di 1370 ex dipendenti delle Case di cura riunite di Bari, per i quali

sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la proroga del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, attraverso il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, trasmesso dall' I.N.P.S. in data 21 marzo 2005, relativo ad un numero massimo di 1160 unità aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto l'art. 4 del decreto del 16 maggio 2005 n. 36108 del Ministro del lavoro e politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2005, reg. 4 foglio 149, con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore di un numero massimo di 1160 ex dipendenti delle Case di cura riunite di Bari, individuati dal sopraccitato elenco;

Visto il successivo elenco, trasmesso in data 3 agosto 2005 dall'INPS, relativo a 1350 unità, che modifica e integra il precedente, nel quale non sono stati ricompresi 37 nominativi facenti parte dell'elenco originario e risultanti non aventi diritto e nel quale sono stati inseriti ex novo 228 nominativi in possesso dei necessari requisiti per la proroga del trattamento di cui trattasi.

Ritenuto, pertanto, di annullare l'art. 4 del decreto del 16 maggio 2005, n. 36108 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2005, reg. 4 foglio 149;

Ritenuto, altresì, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilità, in favore dei 1350 lavoratori di cui all'elenco definitivo inoltrato dall'I.N.P.S. in data 3 agosto 2005, e non di 1351 in quanto il nominativo di un lavoratore è riportato due volte ai nn. 87 e 88, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Ritenuto di annullare l'importo complessivo riportato all'art. 5 del decreto del 16 maggio 2005 n. 36108 sopra indicato e di sostituirlo con l'importo derivante dalle sole fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premesse esplicitate, l'art. 4 del decreto n. 36108 del 16 maggio 2005 del Ministro del lavoro e politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2005, reg.4 foglio 149, è annullato.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 gennaio 2005, in favore di un numero massimo di 1350 ex dipendenti dalla società Case di cura riunite S.r.l. di Bari, i cui nominativi sono indicati nell'elenco del 3 agosto 2005 inoltrato dall'I.N.P.S., facente parte integrante del presente provvedimento, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto 3 dicembre 2004 n. 35247 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004, reg. 6 foglio 394.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 19.110.492,00;

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 3.

L'I.N.P.S. provvederà alla ripetizione delle somme eventualmente indebitamente erogate ai lavoratori risultati non aventi diritto.

Art. 4.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con l'art. 2, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 19.110.492,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 5.

All'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36108 del 16 maggio 2005, l'onere complessivo pari a euro 19.588.610,04 è annullato ed è sostituito dall'importo di euro 3.167.742,84.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 259

05A11096

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Net Work a r.l.», in Cingoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato agli Uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di visita di revisione redatto in data 7 ottobre 2005, da cui risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Cooperativa Sociale NET WORK a r.l.», con sede nel comune di Cingoli (Macerata), costituita per rogito notaio dott. Cesare Pierdominici di Camerino, in data 15 ottobre 2003, repertorio n. 20310, registro imprese n. 01502830431 camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, B.U.S.C. n. 1503.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia — Ufficio pubblicazioni leggi e decreti — per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Macerata, 3 novembre 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A11128

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies*;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'Ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2005, n. 228, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive, delle società cooperative:

«Terravecchia e Futuro società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Frasso Telesino (Benevento) alla via Fosso n. 6, costituita per rogito dal notaio dott. Di Giovine Gaetano in data 23 luglio 2002, repertorio n. 1441, codice fiscale n. 01270440629 ex B.U.S.C. n. 1769/311014;

«Demetra - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Benevento al viale Mellusi n. 152, costituita per rogito dal notaio dott. Ettore Piacquadio in data 20 marzo 1999, repertorio n. 20076, registro società n. 14799/99, codice fiscale n. 01156350629 - ex B.U.S.C. n. 1543/286263.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 3 novembre 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

05A11130

DECRETO 7 novembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle società «SAES S.p.A.», «CEIAS S.p.A.», «SO.GE.SER. S.p.A.», «FERROSER S.p.A.». (Decreto n. 37296).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro 5, foglio 268;

Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;

Visto il verbale d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato, on. Viespoli, nel corso del quale è stata confermata la necessità di prorogare, per l'anno 2004, gli ammortizzatori sociali per il settore degli appalti ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;

Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato, on. Viespoli, è stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto è emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficoltà produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore delle aziende del predetto settore;

Visto il verbale di accordo, sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 22 marzo 2005, in applicazione del citato accordo dell'8 marzo 2005, tra le società SAES S.p.a., CEIAS S.p.a., SO.GE. SER S.p.a., FERROSER S.r.l., e le organizzazioni sindacali di settore, con il quale è stata confermata la necessità, per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per un numero complessivo massimo di 53 lavoratori, così suddivisi:

9 unità per la società SAES S.p.a.;

20 unità per la società CEIAS S.p.a.;

9 unità per la società SO.GE.SER S.p.a.;

15 unità per la società FERROSER S.p.a.;

Viste le istanze presentate dalle predette società, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore del numero massimo di lavoratori sopraindicato, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;

Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte dello stanziamento previsto per l'anno 2004 pari ad euro 26.017.821,00.

Vista la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli, preso atto che, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005, ha precisato che, per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potrà essere fatto ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilità residue relative all'anno 2004.

Ritenuto di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle società:

SAES S.p.a. per un massimo di 9 unità;

CEIAS S.p.a. per un massimo di 20 unità;

SO.GE.SER S.p.a. per un massimo di 9 unità;

FERROSER S.p.a. per un massimo di 15 unità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società:

SAES S.p.a. sede in Bari:

a) unità di Taranto, per due lavoratori.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 37.147,92;

b) unità di Bari, per un lavoratore; unità di Roma per tre lavoratori.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 70.279,68.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%;

c) unità di Taranto per un lavoratore; unità di Foggia per un lavoratore; unità di Roma per un lavoratore.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 46.685,16.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società:

CEIAS S.p.a. sede in Bari:

a) unità di Cosenza per un lavoratore;

unità di Lecce per un lavoratore;

unità di Bari per un lavoratore;

unità di Trieste per otto lavoratori;

unità di Gorizia-Monfalcone per due lavoratori.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 241.461,48;

b) unità di Lametia Terme, Cosenza, Paola, Sibari per cinque lavoratori;

unità di Bari per un lavoratore.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 105.419,52.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%;

c) unità di Bari per un lavoratore.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 15.561,72.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SO.GE.SER S.p.a.:

Sede in Bari:

a) unità di Taranto per un lavoratore;

unità di Barletta (Bari) per un lavoratore;

unità di Bari per un lavoratore;

unità di Brindisi per un lavoratore;

unità di Roma per un lavoratore.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 92.869,8;

b) unità di Bari per un lavoratore;

unità di Taranto per due lavoratori.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 52.709,76.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

c) unità di Bari per un lavoratore.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 15.561,72.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società:

FERROSER S.p.a. sede in Bari:

a) unità di Reggio Calabria per quattro lavoratori;

unità di Palermo per quattro lavoratori;

unità di Catania per due lavoratori;

unità di Siracusa per un lavoratore;

unità di Agrigento per un lavoratore;

unità di Trapani per un lavoratore.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 241.461,48;

b) unità di Reggio Calabria per un lavoratore

unità di Palermo per un lavoratore.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 35.139,84.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 5.

Gli interventi disposti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie residue di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 954.298,08, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

Il direttore generale: MANCINI

05A11120

DECRETO 7 novembre 2005.

Scioglimento di nove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto i verbali di ispezione ordinaria datati:

2 agosto 2005, 20 dicembre 2004, 21 giugno 2005, 7 settembre 2005, 13 giugno 2005, 9 giugno 2005, 29 agosto 2005, 14 settembre 2005 e 5 luglio 2005, eseguite nei confronti delle sottoelencate cooperative, dai quali risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto i preavvisi di scioglimento inviati ai legali rappresentanti delle predette cooperative il 14 giugno 2005, 28 giugno 2005, 5 luglio 2005, 14 luglio 2005 e 4 ottobre 2005;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento dei menzionati enti cooperativi;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative di seguito elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Busc	Denominazione	Sede	Costituzione	Cod. fiscale o REA
2528	Le Cascine	Firenze	25/9/1967	211829
5982	Procuste	Firenze	10/7/2000	05058500488
6217	Djunky Piccola società cooperativa	Firenze	27/5/2002	05231330480
6236	Alba Piccola società cooperativa	Firenze	19/9/2002	05255420480
6240	Zea Couture	Firenze	10/10/2002	05262270480
6267	Ok Società cooperativa sociale	Firenze	3/12/2002	05274940484
6268	Bellaria cooperativa sociale	Fucecchio	28/11/2002	05273790484
6295	T.S. Servizi	Firenze	18/4/2003	05322020487
6305	Edit-Transport	Scandicci	8/7/2003	05339980483

Firenze, 7 novembre 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A11126

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003 in materia di nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) Piccola società cooperativa «C.L.E.A.» a r.l., con sede legale in Torino, via Ferrere n. 14, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Beccari in data 26 settembre 1996, partita IVA n. 01697710356, pos. prov. n. 7257;

2) Piccola società cooperativa «Furgolandia» a r.l., con sede legale in Torino, Corso M. D'Azeglio n. 102, costituita per rogito notaio dott.ssa Caterina Di Capua Mussomeli in data 8 febbraio 2001, partita IVA n. 08161480010, posizione provinciale n. 7156;

3) Piccola società cooperativa «Fast Cleaning» a r.l., con sede legale in Torino, Corso Cosenza n. 24/D, costituita per rogito notaio dott. Gianluca Eleuteri in data 27 dicembre 2001, partita IVA n. 08339620018, posizione provinciale n. 7341;

4) Piccola società cooperativa «Nuovi Servizi Informatici» a r.l., con sede legale in Torino, via F. Patetta n. 12, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Pia Ansalone in data 11 settembre 2001, partita IVA n. 08285910017, posizione provinciale n. 7304.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 novembre 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A11125

DECRETO 10 novembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo presso la Commissione provinciale di conciliazione di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225 del 4 marzo 1975, con il quale veniva nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro il sig. Guglielmo Fanfoni in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota del 19 ottobre 2005 con la quale l'Associazione Commercianti di Parma designa quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione stessa il sig. Luigi Borghini in sostituzione del sig. Guglielmo Fanfoni, deceduto;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Luigi Borghini, è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 10 novembre 2005

Il direttore provinciale: BALDINI

05A11127

DECRETO 11 novembre 2005.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti di ufficio, ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nei casi in specie: irreperibilità dei soci con conseguente impossibilità di raggiungere lo scopo sociale e non presentazione dei bilanci da più di due anni delle cooperative:

Saturno Soc. coop. a r.l. - V. Podgora 22 - Rimini;

Cooperativa Spiaggia del Conca - località Foce del Conca - Misano Adriatico;

Soc. coop. Confezioni Garden Soc. coop. a r.l. - V. Plutone 5/A;

Cooperativa produzione lavoro Borsettificio Centro Sud a r.l. - V. Marzabotto 13 - Rimini;

Cooperativa di produzione e lavoro Pellettieri e affini - C.A.P.A.R. - V. Broglio 18 - Rimini;

Soc. coop. Ferrovieri a r.l. - V. Viole 19 - Cattolica;

Travelcoop Soc. coop. a r.l. - V. Caduti di Marzabotto 36 - Rimini;

Soc. coop. Acquario 1974 a r.l. - V. Slater 4 - Rimini;

Soc. coop. per la casa a r.l. dipendenti enti locali edilizia - V. Mentana 36 - Rimini;

Soc. coop. Commissionaria fra lavanderie e stirerie riminesi a r.l. - V. G. Bruno 28 - Rimini;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione, problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visti i verbali di mancata revisione relativi alle società cooperative:

Saturno Soc. coop. a r.l. - V. Podgora 22 - Rimini;

Cooperativa Spiaggia del Conca - località Foce del Conca - Misano Adriatico;

Soc. coop. Confezioni Garden soc. coop. a r.l. - V. Plutone 5/A;

Cooperativa produzione lavoro Borsettificio Centro Sud a r.l. - V. Marzabotto 13 - Rimini;

Cooperativa di produzione e lavoro Pellettieri e affini - C.A.P.A.R. - V. Broglio 18 - Rimini;

Soc. coop. Ferrovieri a r.l. - V. Viole 19 - Cattolica;

Travelcoop Soc. coop. a r.l. - V. Caduti di Marzabotto 36 - Rimini;

Soc. coop. Acquario 1974 a r.l. - V. Slater 4 - Rimini;

Soc. coop. Per la casa a r.l. dipendenti enti locali edilizia - V. Mentana 36 - Rimini;

Soc. coop. Commissionaria fra lavanderie e stirerie riminesi a r.l. - V. G. Bruno 28 - Rimini; da cui risulta che le stesse trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: irreperibilità dei soci per il raggiungimento dello scopo societario e mancata presentazione dei bilanci da più di due anni;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: non hanno presentato bilanci da più di due anni ed i soci sono irreperibili);

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore delle seguenti società cooperative:

Saturno Soc. coop. a r.l. - con sede in Rimini V. Podgora 22 - costituita per rogito del notaio Ioli dott. Antonio Maria in data 31 maggio 1980 - repertorio 363 omologato dal Tribunale di Rimini in data 19 giugno 1980, depositato in Cancelleria in data 20 giugno 1980, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 3805, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 347/177663;

Cooperativa Spiaggia del Conca - con sede in Misano Adriatico - Località Foce del Conca - costituita per rogito notaio Bevilacqua dott. Mario di Cattolica in data 5 aprile 1971 - repertorio n. 119226 omologato dal Tribunale di Rimini in data 22 aprile 1971, depositato in Cancelleria in data 28 aprile 1971, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 1087, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 291/114227;

Soc. coop. Confezioni Garden soc. coop. a r.l. - V. Plutone 5/A costituita per rogito notaio Nicoletti Dardani dott.ssa Giovanna di Rimini in data 25 gennaio 1983 - repertorio n. 10805 - omologato dal Tribunale di Rimini in data 7 febbraio 1983, depositato in Cancelleria in data 28 febbraio 1983, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 5513, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 366/197492;

Cooperativa produzione lavoro Borsettificio Centro Sud a r.l. - con sede in Rimini V. Marzabotto 13 - costituita per rogito notaio Trombetti dott. Ugo di Rimini in data 25 marzo 1969 - repertorio n. 33768 - omologato dal Tribunale di Rimini in data 10 aprile 1969, depositato in Cancelleria in data 16 aprile 1969, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 928, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 490/114136;

Cooperativa di produzione e lavoro Pellettieri e affini - C.A.P.A.R. - con sede in Rimini V. Broglio 18 - costituita per rogito notaio Trombetti dott. Ugo di Rimini in data 21 gennaio 1976 - repertorio n. 20134/5148 omologato dal Tribunale di Rimini in data 16 febbraio 1961, depositato in Cancelleria in data 24 febbraio 1961, iscritto nel registro societa (ora registro

imprese) al n. 153, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 486/69292;

Società coop. Ferrovieri a r.l. - con sede in Cattolica, V. Viole 19 - costituita per rogito notaio Bevilacqua dott. Mario di Cattolica in data 16 aprile 1973 - repertorio n. 142972 - omologato dal Tribunale di Rimini in data 3 maggio 1973, depositato in Cancelleria in data 11 maggio 1973, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 1318, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 493/126126;

Travelcoop soc. coop. a r.l. - con sede in Rimini, V. Caduti di Marzabotto 36 - costituita per rogito notaio Plescia dott. Giuseppe di Rimini in data 18 marzo 1983 - repertorio n. 6044 - omologato dal Tribunale di Rimini in data 31 marzo 1983, depositato in cancelleria in data 2 aprile 1983, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 5582, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 365/197051;

soc. coop. Acquario 1974 a r.l. - con sede in Rimini, V. Slater 4 - costituita per rogito notaio Nicoletti Dardani dott. ssa Giovanna di Rimini in data 21 giugno 1974 - repertorio n. 2825 - omologato dal Tribunale di Rimini in data 18 luglio 1974, depositato in Cancelleria in data 18 luglio 1974, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 1575, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 498/132686;

società cooperativa Per la casa a r.l. dipendenti enti locali edilizia - con sede in Rimini, V. Mentana 36 - costituita per rogito notaio Trombetti dott. Ugo di Rimini in data 5 giugno 1963 - repertorio n. 23936 - omologato dal Tribunale di Rimini in data 22 giugno 1993, depositato in cancelleria in data 20 giugno 1963, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 593, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 487/90022;

società cooperativa Commissionaria fra lavanderie e stirerie riminesi a r.l. - con sede in Rimini, V. G. Bruno 28; costituita per rogito notaio Trombetti dott. Ugo di Rimini in data 28 aprile 1973 - repertorio n. 37988 - omologato dal Tribunale di Rimini in data 10 maggio 1973, depositato in Cancelleria in data 28 maggio 1973, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 1325, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 496/126671.

Rimini, 11 novembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

05A11124

DECRETO 14 novembre 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto direttoriale n. 2972 del 4 ottobre 2002 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno;

Vista la nota n. 132/FC/ia del 23 febbraio 2004 con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Salerno chiede la sostituzione del sig. Antonio Salzano, dimissionario, con la sig.ra Anna Maria Ferrara, nata a Cerro Maggiore (Milano) il 30 gennaio 1953;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

La sig.ra Anna Maria Ferrara è nominata componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno in sostituzione del sig. Antonio Salzano ed in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 14 novembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A11129

DECRETO 16 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil 90 a r.l.», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* primo comma;

Considerato che non sono previste opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Edil 90 a r.l.», B.U.S.C. n. 1975/245609, con sede in Avezzano;

costituita in data 8 febbraio 1990 per rogito del notaio Almerindo Vitullo, repertorio n. 21341 omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 22 febbraio 1990 ed iscritta al n. 3474 del registro delle società.

L'Aquila, 16 novembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A11074

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 17 ottobre 2005.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Monterchi in provincia di Arezzo.

IL DIRETTORE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare gli articoli 141, 157 comma 2 e 183, comma 1;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Considerato che l'allora soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della provincia di Arezzo, con nota n. 3554 del 15 aprile 2002, indirizzata al comune di Monterchi, all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, all'allora soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Toscana, alla provincia di Arezzo e, per conoscenza, alla Soprintendenza archeologica per la Toscana, ha trasmesso la proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio del comune di Monterchi in provincia di Arezzo, così individuata in Catasto: al foglio 6 - confine regionale, strada vicinale della Vigna, S.S. 221 fino al Fosso dello Scino; al foglio 7 - confine est delle particelle 55, 56 e 61 fino ad incontrare la strada vicinale del Pino a Pocaia da qui fino al bivio della vicinale di Vicchio; al foglio 11 - strada vicinale di Ca' di Nanni fino al Fosso detto dell'Omarino poi confine est delle particelle 163, 174, 183 fino alla strada vicinale Salice; al foglio 12 - strada comunale della Ferriera a Monterchi quindi strada comunale consorziale di Borgacciano, poi strada comunale da Borgacciano a San Lorenzo; al foglio 13 - strada vicinale di Roccola, strada comunale di San Lorenzo fino all'incrocio della strada comunale di Borgacciano; al foglio 14 - proseguendo fino all'incrocio sulla vicinale di Cinque Uccelli fino al Fosso di Fontemaggio e proseguendo al Torrente Riccianello fino al confine regionale indicato nei fogli 14,15,8 e 6 del comune di Monterchi;

Considerato che la sopraccitata nota n. 3554 del 15 aprile 2002 è stata inviata anche alla Regione Toscana - assessorato all'ambiente;

Considerato che la citata soprintendenza, con nota n. 5680 del 5 giugno 2002, ha comunicato alla direzione generale per i Beni architettonici ed il paesaggio l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'albo pretorio del comune di Monterchi in data 6 maggio 2002 e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, rispettivamente sui quotidiani locali «La Nazione - Cronaca di Arezzo» e «Corriere di Arezzo», e sul quotidiano nazionale «La Nazione», in data 4 giugno 2002;

Considerato che la medesima soprintendenza, con nota n. 9124 del 10 settembre 2002 ha trasmesso alla suddetta direzione generale copia delle osservazioni con le quali il comune di Monterchi ha richiesto di stralciare alcune particelle catastali del territorio comunale dalla perimetrazione di vincolo proposta, in quanto costituenti lotti già edificati (zone «B» di completamento secondo il piano regolatore generale comunale) o destinati a servizi (zone «F» di P.R.G.C.);

Considerato che la soprintendenza, accolte le suddette osservazioni, con nota prot. n. 2000 del 19 febbraio 2003, inviata per conoscenza anche alla direzione generale, ha trasmesso al comune di Monterchi la cartografia della nuova perimetrazione di vincolo;

Considerato che il comune di Monterchi con nota n. 1082 del 28 febbraio 2003 ha comunicato l'affissione all'Albo Pretorio della nuova proposta di vincolo, riformulata a seguito delle citate osservazioni;

Considerato che il comune di Monterchi con nota n. 3401 del 18 giugno 2003 ha comunicato che non sono pervenute ulteriori nuove osservazioni alla proposta di vincolo di cui trattasi;

Considerato che la suddetta Soprintendenza, con nota n. 2964 del 31 marzo 2004, ha inoltrato alla direzione generale per i Beni architettonici ed il paesaggio tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo paesaggistico per l'area di cui trattasi;

Considerato che l'area del comune di Monterchi, come sopra delimitata, si estende a gran parte dell'ampia conca in cui si allarga la valle del Cerfone attorno al colle su cui sorge il centro storico, in prossimità dell'omonimo torrente, alla quota di 360 m sul livello del mare. Si tratta di una sorta di grande anfiteatro naturale con asse maggiore in direzione est-ovest, protetto a nord dalla dorsale di Citerna, in territorio umbro, comprendente a sud le pendici collinari di Padonchia, Montone, Borgacciano, S. Lorenzo, Ricuciano e Petretolo, degradanti dolcemente dai crinali fino al greto del fiume. Questa predisposizione naturale ha consentito nel corso dei secoli, da tempi remotissimi, il formarsi di un intenso e articolato tessuto insediativo caratterizzato da un «paesaggio agrario» collinare a «ciglioni», con piccoli campi chiusi e seminativi arborati; in esso sono organicamente inseriti antichi casolari e rilevanti testimonianze architettoniche insolitamente ancora contestualizzate negli originari rapporti spaziali e nella originaria trama viaria, tuttora vitale e ben sostenuta da siepi, filari di querce o muri a retta. Tra le emergenze architettoniche di rilievo figurano: la Chiesa di Padonchia intitolata a S. Michele Arcangelo, che richiama una devozione tipica dei Longobardi, con un interno riccamente affrescato, meta di numerosi visitatori; il Complesso di Sant'Antimo, più volte citato nella storiografia locale per i frequenti affioramenti di reperti laterizi o ceramici attribuibili ad un insediamento rurale di età classica e per i più recenti ritrovamenti di elementi scultorei attribuibili all'arredo liturgico di una chiesa di età carolingia, reimpiegati nelle residue strutture dell'antica Pieve di S. Antimo, di pianta basilicale, testimonianza unica nella zona, attribuibile all'XI secolo. Il complesso attesta una frequentazione di grande spessore storico, dall'età etrusco-romana fino all'età moderna; la Cappella in prossimità del cimitero urbano sede originaria del celeberrimo affresco della «Madonna del Parto» di Piero della Francesca, oggi custodito nei pressi del centro storico di Monterchi e meta costante di itinerari a livello nazionale e internazionale.

Considerato che con nota n. ST/701/2956 del 23 gennaio 2004 la direzione generale per i Beni architettonici ed il paesaggio, ha inoltrato al comitato di settore per i Beni ambientali e architettonici la proposta di vincolo formulata dalla competente Soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;

Considerato che il suddetto comitato di settore, valutati gli atti, con parere reso nella seduta del 29 gennaio 2004, di cui al verbale n. 127, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Arezzo in quanto: «Il Comitato riconosce all'area perimetrata una particolare valenza paesaggistica formatasi nel corso dei secoli, frutto di un intenso e articolato processo: il complesso tessuto è caratterizzato da un "paesaggio agrario" collinare, con piccoli campi chiusi e seminativi erborati, in cui sono organicamente inseriti antichi casolari e rilevanti testimonianze architettoniche, quali la Chiesa di Padonchia, il Complesso di Sant'Antimo e la Cappella in prossimità del Cimitero urbano, sede originaria dell'affresco della "Madonna del Parto" di Piero della Francesca. Il tutto è ancora tutt'oggi contestualizzato in antichi rapporti spaziali e nella trama viaria».

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, parte terza, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

L'area sita nel territorio comunale di Monterchi in provincia di Arezzo, così come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

La soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per la provincia di Arezzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Monterchi e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale: CECCHI

05A11097

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 2005.

Autorizzazione, al laboratorio «CE.FI.T. Srl - Centro Fitofarmaci & tecnologie ambientali», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 24 ottobre 2005 dal laboratorio CE.FI.T. Srl - Centro Fitofarmaci & Tecnologie ambientali, ubicato in Avola (Siracusa), viale Lido n. 108/A, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio CE.FI.T. Srl - Centro fitofarmaci & tecnologie ambientali, ubicato in Avola (Siracusa), viale Lido n. 108/A, nella persona del responsabile dott. Ettore Bordonaro, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
—	—
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acido lattico	Reg. CEE 2676/90 allegato 18
Acido malico L+D	Reg. CEE 2676/90 allegato 21
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Grado alcolico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3
Ocratossina A	MA 036 Rev 2 2004

05A11134

DECRETO 15 novembre 2005.

Designazione della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi quale autorità pubblica, incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione (CE) n. 509/2001 del 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 76 del 16 marzo 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Calabria con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi con sede in Reggio Calabria, via Generale Tommasini n. 2;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi con sede in Reggio Calabria, via Generale Tommasini n. 2, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della commissione n. 509/2001 del 15 marzo 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

La stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

La stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati

nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.

Art. 8.

La Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11135

DECRETO 15 novembre 2005.

Designazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati», quale autorità pubblica, incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione (CE) n. 1257/03 del 15 luglio 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto di autorizzazione n. 65192 del 16 ottobre 2003, con il quale l'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise con sede in Campobasso,

via Giambattista Vico n. 4, è stato designato quale autorità pubblica riconosciuta ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise»;

Vista la legge regionale 23 novembre 2004, n. 27 con la quale la regione Molise ha disposto lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise e l'istituzione dell'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» e che il personale e le competenze del disciolto ERSAM è assegnato *ope legis* all'ARSIAM;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Vista la nota n. 24628 del 27 ottobre 2005, con la quale la regione Molise comunica che i compiti di controllo sulla denominazione di origine protetta «Molise» sono trasferiti all'ARSIAM -Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati»;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Molise» già espletate dall'autorità pubblica «Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» con sede in Campobasso, via G. Vico n. 4, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CEE) della commissione n. 1257/03 del 15 luglio 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 12 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 sostituisce quella attribuita all'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise con scadenza 15 ottobre 2006.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Molise.

Art. 8.

L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Molise, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: La Torre

05A11136

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2005.

Iscrizione della denominazione «Tuscia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1623/2005 della Commissione del 4 ottobre 2005, la denominazione «Tuscia» riferita alla categoria materie grasse - oli extra vergine di oliva, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Tuscia», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Tuscia», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Tuscia» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 novembre 2005

Il direttore generale: La Torre

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «TUSCIA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Tuscia» è riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione e trasformazione delle olive della D.O.P. «Tuscia» comprende il territorio della provincia di Viterbo idoneo a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Nel suo insieme la zona della D.O.P. «Tuscia» comprende i territori dei seguenti comuni:

Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata,

Canepina, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (parte) Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania (parte) Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

La parte del comune di Tuscania e Montalto di Castro è delimitata da una linea immaginaria che parte dal punto di incrocio tra i comuni di Arlena di Castro, Piansano e Tuscania e prosegue m direzione Sud Sud-Ovest lungo il confine che divide il comune di Tuscania da quello di Arlena di Castro fino al fosso Arroncino di Pian di Vico e continua lungo il percorso del predetto fosso fino al torrente Arrone; prosegue poi lungo lo stesso torrente fino al Guado dell'Olmo; continua in direzione Nord Nord-Ovest dal Guado dell'Olmo percorrendo la strada provinciale dogana che collega Tuscania a Montalto di Castro fino al bivio con la strata statale n. 312 Castrense; prosegue verso Nord-Ovest ripartendo dal suddetto bivio e percorrendo la strada statale castrense fino al fosso del Sasso che attraversa gli archi di Pontecchio; percorre detto fosso fino al fiume Fiore e prosegue verso monte, lungo l'alveo del fiume stesso, fino al punto di incontro dei confini dei comuni di Canino, di Ischia di Castro e Manciano; prosegue in direzione Ovest fino al Mar Tirreno lungo il confine che separa la regione Lazio dalla regione Toscana.

Art. 3.

Varietà di olivo

L'olio a D.O.P. «Tuscia» deve essere prodotto dalle olive delle varietà Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il 90%, da sole o congiuntamente, nei singoli oliveti. È ammessa la presenza negli oliveti, in percentuale massima del 10%, di altre varietà.

Art. 4.

Caratteristiche naturali dell'ambiente di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione degli oli a D.O.P. «Tuscia» di cui all'art. 1, così come i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelle atte a conferire tradizionali caratteristiche qualitative.

Dal punto di vista geomorfologico, la zona si presenta con altimetrie diverse. L'origine vulcanica dei terreni genera una predominanza sull'intera zona delle piroclastiti rendendo così il suolo che ne deriva di elevata fertilità. Nel complesso i terreni sono dotati di buona fertilità ed in particolare alcune caratteristiche del suolo quale la composizione granulometrica, la capacità di ritenzione idrica, le riserve minerali e la reazione, insieme ai fattori pedogenetici (clima, esposizione, altitudine, ecc.) confermano la vocazione coltura dell'olivo.

Il clima temperato con precipitazioni intorno ai 900 mm annui distribuiti prevalentemente nel periodo primaverile-autunnale fatta eccezione per l'area dei Colli Cimini caratterizzata da sensibili escursioni termiche e maggiori piovosità.

Nella zona, l'olivo rappresenta una delle colture più diffuse, con impianti specializzati aventi 150-300 piante ad ettaro, intensivi con oltre 300 piante ad ettaro e promiscui con fino a 100 piante ad ettaro.

Negli oliveti specializzati ed intensivi le forme di allevamento possono essere il vaso cespugliato, la forma Y, il monocono, il cono rovescio e qualunque altra forma adattabile all'olivo. Per gli oliveti promiscui, le forme di allevamento più diffuse sono il vaso policonico ed il vaso libero.

Le pratiche di potatura sono eseguite generalmente con cadenza annuale, mentre ad intervalli più lunghi si esegue la potatura di rinnovo.

La concimazione dei terreni è di tipo minerale ed organica; sono raccomandati apporti annui di fertilizzanti che non superino le asportazioni al netto delle perdite e garantiscano il mantenimento della fertilità del terreno e la stabilità dell'ecosistema ad esso collegato.

La difesa fitosanitaria è eseguita nel rispetto dell'equilibrio dell'ecosistema, evitando gli interventi inutili e dannosi all'entomofauna utile ed attenendosi quindi alle indicazioni dei servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio. Sono vietati trattamenti al terreno con prodotti diserbanti e disseccanti.

Ulteriori pratiche agronomiche dovranno essere condotte in maniera razionale e tale da salvaguardare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Raccolta e post-raccolta

Le olive devono essere disseccanti e prelevate direttamente dall'albero mediante la raccolta manuale o meccanica o quant'altro non danneggi il prodotto.

Il grado di maturazione delle olive alla raccolta non dovrà eccedere lo stadio fenologico di invaiatura superficiale dell'epicarpo e comunque dovrà protrarsi non oltre il 20 dicembre per le cultivars precoci (Leccino, Frantoio, Maurino, Pendolino, ecc.) e non oltre il 15 gennaio per le cultivars tardive (Caninese, Moraiolo, ecc.). È tassativamente vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione.

La produzione massima di olive per ettaro non può superare i kg 9.000 (novemila) negli oliveti specializzati ed intensivi mentre negli oliveti consociati e promiscui la produzione massima di olive per pianta non può superare i kg 90 (novanta).

Il trasporto delle olive al frantoio dovrà essere effettuato in recipienti idonei subito dopo la raccolta e comunque entro un giorno dalla stessa.

Le partite di olive pervenute al frantoio devono rispondere ai requisiti di maturazione, freschezza ed integrità, pena il rigetto delle stesse. Le olive dovranno essere lavorate entro e non oltre un giorno dal conferimento al frantoio.

Art. 7.

Modalità di oleificazione

Le pratiche di oleificazione sono:

1) lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente, cernita e defogliazione;

2) molitura con frangitori idonei;

3) gramolatura a temperatura controllata non superiore a 30º C e per tempi inferiori ai 60 minuti;

4) estrazione fisica con impianti del tipo a pressione, a centrifugazione continua (con o senza aggiunta di acqua), a percolamento più pressione, a percolamento più centrifugazione:

nel caso di estrazione per pressione, i fiscoli devono essere puliti ad ogni riavvio del ciclo, le pressioni esercitate non devono essere superiori a 400 kg/cmq con unica estrazione e tempo massimo di due ore;

nel caso di estrazione per centrifugazione con aggiunta di acqua, questa dovrà essere potabile ed avere una temperatura tale da non aumentare la temperatura della pasta di olive all'entrata della centrifuga.

5) Centrifugazione del mosto oleoso: l'olio ed il mosto oleoso estratto dovranno essere immediatamente allontanati dai residui di acqua di vegetazione mediante separatori continui in acciaio inox. All'uscita degli impianti di estrazione. La temperatura dell'olio non dovrà superare i 28° C.

6) Purificazione dell'olio per filtrazione o altro mezzo di tipo fisico.

7) È vietato effettuare la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, metodo di trasformazione noto come «ripasso».

Le operazioni di oleificazione dovranno essere effettuate in oleifici situati entro i limiti della zona indicata dall'art. 2 e non dovranno protrarsi oltre il 16 gennaio.

La conservazione dell'olio dovrà avvenire in recipienti di acciaio inox perfettamente puliti e senza tracce di detergenti.

La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.

Art. 8.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a D.O.P. «Tuscia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde smeraldo con riflessi dorati;

odore: fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;

sapore: di fruttato medio con equilibrato retrogusto di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 gr di olio;

numero di perossidi: $\leq$ a 12 meq $0/Kg_2$ di olio.

Valutazione organolettica conforme all'attuale normativa U.E.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi all'attuale normativa U.E.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Alla D.O.P. «Tuscia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore menzione del presente disciplinare ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, selezionato, scelto e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad aree geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P. «Tuscia».

Sono inoltre consentite una contro-etichetta e/o cartellino in cui siano riportate notizie circa la zona di produzione, le modalità di coltivazione, il tipo di lavorazione, la varietà ed il significato biologico e merceologico dell'olio.

I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine di oliva a D.O.P. «Tuscia» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è stato opportunamente ridisegnato da reperto etrusco di Antefissa in terracotta proveniente dagli scavi dell'abitato di Acquarossa (Viterbo) il cui originale è presso il Museo di Civitacastellana (Viterbo). La Antefissa è un colore ocre scuro (colore pantone n. 1685 C) sostenuta dalla scritta Tuscia in colore rosso scuro (colore pantone n. 187 C) in campo rettangolare verticale giallo (retino 70% colore pantone 130 C) e fascia di base in colore nero (process Black C) con scritta su due righe olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta.

Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio
Domanda di registrazione - Art. 5
D.O.P. (X) I.G.P. ( )
N. Nazionale del fascicolo 11/2001

1. Servizio competente dello Stato membro.

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - Recapito telefonico: 06-4819968 - Fax 06-42013126.

e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente.

2.1 Nome: Consorzio per la tutela e la valorizzazione della produzione olivicola della provincia di Viterbo.

2.2 Indirizzo: via Matteotti, 73 - 01100 Viterbo.

2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: Classe 1.5 - Grassi - Olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare:

(riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2).

4.1 Nome: Tuscia.

4.2 Descrizione: olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

colore: verde smeraldo con riflessi dorati;

odore: fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;

sapore: di fruttato medio con equilibrato retrogusto di amaro e piccante;

acidità massima totale, espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: $\leq$ 12 Meq 0_2/kg.

4.3 Zona geografica:

la zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Tuscia» comprende i territori della provincia di Viterbo, regione Lazio, dei seguenti comuni: Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (in parte), Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquina, Tuscia (in parte), Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano. La descrizione della limitazione dei comuni compresi in parte nella zona di produzione è riportata nel disciplinare di produzione.

4.4 Prova dell'origine.

La diffusione dell'olivo nell'area iniziò nel VI secolo a.C. per mezzo degli scambi Etruschi con i Fenici e i Greci della Magna Grecia. Noccioli di olive sono stati rinvenuti in alcuni reperti archeologici dell'Etruria meridionale, nella provincia di Viterbo.

In origine il territorio della Tuscia oggi corrispondente alla provincia di Viterbo, era compreso nell'Etruria, detta in latino *Hetruria* o *Aetruria* dai suoi abitanti, detti Etruschi o Etrurii. Dal II secolo d.C. i Romani iniziarono ad utilizzare anche il nome Tusci o Tuscia per individuare il territorio. Con il tempo Tuscia è diventata denominazione ufficiale dell'Etruria, stabilita nel riordinamento amministrativo dell'Italia antica operato dall'Imperatore Diocleziano (284-305). Gli abitanti della Tuscia erano dediti, tra l'altro, alla coltivazione dell'olivo e alla produzione dell'olio di oliva, come è dimostrato da dipinti rinvenuti nelle tombe etrusche. Successivamente, anche i Romani dedicarono molta attenzione a tale coltura che, nelle «Villae» disseminate nel territorio della Tuscia, producevano le olive e le trasformavano nei frantoi annessi; tipico esempio si può osservare a Civita di Bagnoregio. In alcuni centri locali (come per esempio Fabrica di Roma, Civita Castellana), per secoli furono pure prodotti i contenitori di ceramica per il trasporto e lo stoccaggio dell'olio.

4.5 Metodo di ottenimento.

L'olio extravergine di oliva «Tuscia» è ottenuto dalle olive delle varietà Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il 90%, da sole o congiuntamente, nei singoli oliveti. È ammessa la presenza negli oliveti in percentuale massima del 10% di altre varietà. Nella zona, l'olivo rappresenta una delle colture più diffuse, con impianti specializzati aventi 150-300 piante ad ettaro; intensivi con oltre 300 piante ad ettaro e promiscui con fino a 100 piante ad ettaro.

Le forme di allevamento più diffuse, negli oliveti specializzati, sono il vaso cespugliato, la forma Y, il monocono, il cono rovescio mentre, negli oliveti promiscui, sono: il vaso policonico ed il vaso libero. Le potature sono eseguite generalmente con cadenza annuale, mentre ad intervalli più lunghi si esegue la potatura di rinnovo.

La difesa fitosanitaria è eseguita attenendosi alle indicazioni dei servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio. Sono vietati trattamenti al terreno con prodotti diserbanti e disseccanti.

La raccolta delle olive, effettuate direttamente dall'albero, avviene nello stadio fenologico di invaiatura superficiale dell'epicarpo e, comunque, non si protrae oltre il 20 dicembre per le cultivars precoci (Leccino, Frantoio, Maurino, Pendolino) e non oltre il 15 gennaio per le cultivars tardive (Caninese, Moraiolo).

È vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. La produzione massima di olive per ettaro non supera i kg 9.000 negli oliveti specializzati mentre negli oliveti consociati e/o promiscui la produzione massima di olive per pianta non supera i kg 90. Entro un giorno dalla raccolta le olive sono trasportate al frantoio e lavorate non oltre un giorno dal conferimento. Il trasporto delle olive avviene in idonei recipienti.

Le tecniche di oleificazione praticate prevedono:

lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente, cernita e defogliazione;

molitura con frangitori idonei;

gramolatura a temperatura non superiore a 30º C e per tempi inferiori a 60 minuti;

estrazione fisica con impianti del tipo a pressione, a centrifugazione continua, a percolamento più pressione, a percolamento più centrifugazione;

centrifugazione del mosto oleoso: l'olio e il mosto oleoso estratto devono essere immediatamente allontanati dai residui di acqua di vegetazione mediante separatori continui in acciaio inox. All'uscita degli impianti di estrazione, la temperatura dell'olio non supera i 28 ºC. La resa massima di olive in olio non supera il 20%.

È fatto divieto ad effettuare la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione, metodo di trasformazione noto come «ripasso».

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Tuscia», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo Regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata. I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo.

4.6 Legame.

Il territorio della Tuscia presenta caratteri geomorfologici e aspetti paesistici peculiari. I sistemi montuosi dei Volsini, Cimini e Sabatini abbracciano i grandi laghi vulcanici di Bolsena, Vico e Bracciano e i bacini minori di Mezzano, Monterosi e Martignano. Alla diversificazione orografica corrispondono terreni di origine vulcanica aventi medesime caratteristiche. Tali aspetti offrono condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di una fauna e di una ricca vegetazione. Le ottime caratteristiche agropedologiche e la presenza di particolari microclimi favorevoli, dovuti in particolare a fattori geomorfologici (rilievi collinari e presenza di laghi), rendono il territorio particolarmente vocato alla coltura dell'olivo, tale da conferire all'olio extravergine di oliva della Tuscia una tipicità ed unicità.

Nella gastronomia locale, l'olio di oliva occupa una posizione di rilievo, connubio indissolubile con l'ambiente di produzione.

Il clima è temperato con precipitazioni intorno ai 900 mm annui distribuiti prevalentemente nel periodo primaverile - autunnale fatta eccezione per l'area dei Colli Cimini caratterizzata da sensibili escursioni termiche e maggiori piovosità.

4.7 Struttura di controllo.

Nome: Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo.

Indirizzo: via F.lli Rosselli, 4 - 01100 Viterbo.

4.8 Etichettatura.

L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in recipienti di vetro o acciaio di capacità non superiore a litri 5.

Sulle etichette deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, oltre alle indicazioni previste dalle norme di etichettatura, il nome «Tuscia» denominazione di origine protetta.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione. Il simbolo grafico è stato opportunamente ridisegnato da reperto etrusco di Antefissa, in terracotta, proveniente dagli scavi dell'abitato di Acquarossa (Viterbo).

La Antefissa è un colore acre scuro sostenuto dalla scritta Tuscia di colore rosso scuro. Il logotipo fa parte integrante del disciplinare di produzione dove è descritto in maniera precisa con i colori di riferimento.

4.9 Condizioni nazionali.

(parte riservata alla commissione).

N. CE

Data di ricevimento del fascicolo integrale

05A10865

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 novembre 2005.

Agevolazioni, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2000 del «settore industria» (8º bando), bando del 2001 del «settore industria» (11º bando) e bando del 2002 del «settore industria» (14º bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria speciale e ordinaria della regione Umbria agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla misura 2.1-azione 2.1.2 del DOCUP Umbria 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 e successive rettifiche con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord, sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visti i propri decreti del 10 luglio 2001, del 12 febbraio 2002 e del 27 maggio 2003 concernenti la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni dei bandi «industria» del 2000 (8º bando), del 2001 (11º bando) e del 2002 (14º bando) e, tra queste, quelle speciali e ordinarie della regione Umbria;

Visto il Docup 2000-2006 per la regione Umbria approvato con decisione della Commissione europea del 7 settembre 2001 C(2001) 2119 e successivamente modificato con decisione della Commissione europea del 23 settembre 2004 C(2004) 3626 e il relativo Completamento di programmazione e, in particolare, l'azione 2.1.2 «Aiuto a sostegno degli investimenti materiali e immateriali delle PMI industriali»;

Considerato che il predetto Complemento di programmazione prevede che la azione 2.1.2, per le aree Obiettivo 2, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione del 6 ottobre 2005 tra la regione Umbria e il Ministero delle attività produttive, che prevede la destinazione di risorse aggiuntive a valere sull'azione 2.1.2 del Docup 2000-2006, per un importo complessivo di 10.000.000 euro, da utilizzare a favore dei progetti agevolati con risorse nazionali dei bandi del settore «industria» 8º, 11º e 14º;

Vista la nota della Giunta della regione Umbria n. 163176 del 6 ottobre 2005 con la quale si comunicano i criteri per l'utilizzo delle predette risorse, indicando a tal fine i progetti già conclusi e i progetti per i quali sia intervenuta almeno una erogazione, segnalando inoltre che tale selezione dovrà essere realizzata tenendo conto dell'ammissibilità alle agevolazioni Docup delle sole PMI ubicate nelle aree Obiettivo 2 della regione Umbria, sostituendo le dette risorse nazionali con quelle regionali;

Rilevate, secondo il criterio sopra descritto, le iniziative compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 Umbria 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, di cui al punto 2.2, lettera *a)* del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Umbria 2000-2006, a valere sull'azione 2.1.2 del DOCUP medesimo indicata nelle premesse, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento delle graduatorie speciale e ordinaria dei bandi «industria» del 2000 (8º bando), del 2001 (11º bando) e del 2002 (14º bando), sono assegnate alle iniziative agevolate con le risorse nazionali relative alle aree Obiettivo 2, con la contestuale sostituzione delle stesse, limitatamente a quelle per le quali siano già conclusi i progetti e a quelle per le quali sia avvenuta almeno una erogazione. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il direttore generale: GOTI

ALLEGATO

Elenco delle iniziative delle graduatorie speciale e ordinaria della regione Umbria, dei bandi del settore industria del 2000 (8° bando), del 2001 (11° bando) e del 2002 (14° bando), già agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse da sostituire con quelle a valere sulle risorse di cui alla misura 2.1, azione 2.1.2 del DOCUP Umbria 2000-2006.

POSIZ GRAD	NUMERO PROGETTO	BANDO	OBIETTIVO	TIPO GRAD	DITTA	CONTRIBUTO CONCESSO
2	76066-11	8	2	SPEC	ADIGE	98.230,11
5	69226-11	8	2	SPEC	MECCANOTECNICA UMBRA S.P.A	1.101.122,25
6	54823-11	8	2	SPEC	TIROS	46.987,26
9	76061-11	8	2	L488	GERVASI ROBOTICA	139.040,52
10	32690-11	8	2	L488	MARCELLA INTIMO	20.296,76
11	54790-11	8	2	SPEC	A E I APPARECCHIATURE ELETTRONICHE INDUSTRIALI F.LLI ONORI	71.054,13
15	54880-11	8	2	L488	INDUSTRIE MINERVA	124.166,56
17	54684-11	8	2	L488	CMD DI CESARI MARISA E C	62.987,08
18	54857-11	8	2	L488	SANGEMINI FRUIT	1.788.851,76
18	54961-11	8	2	SPEC	L.A.F.A.P. DI ZAMPOLINI ANTONIO E C.	35.521,90
20	32669-11	8	2	L488	TCT	53.897,44
23	54879-11	8	2	L488	UMBRIABUS	178.425,52
28	38152-11	8	2	L488	LA PERFETTA CLEAN	57.404,19
34	54923-11	8	2	L488	INFISSI, IMBALLAGGI ED ARREDAMENTI DI GRISCI MARIO & C	68.234,28
35	32671-11	8	2	L488	COSEMI	29.809,92
37	32614-11	8	2	L488	EDILTAVOLE	35.712,99
41	32620-11	8	2	L488	GAROFOLI	171.685,77
51	32610-11	8	2	L488	MASCIO	65.089,05
52	32607-11	8	2	L488	A DOLCE RICHIESTA	54.042,06
53	32633-11	8	2	L488	GATTI COSTRUZIONI	43.614,81
55	42231-11	8	2	L488	NOVAMONT	817.158,76
69	89093-11	8	2	L488	EDILTAVOLE	60.069,09
1	38495-12	11	2	SPEC	AEA AIR CONDITIONING SYSTEMS	153.807,00
3	6392-11	11	2	L488	WELCARE INDUSTRIES	75.687,00
8	62619-11	11	2	SPEC	DIVA - INTERNATIONAL	238.252,00
9	88424-11	11	2	L488	CSC - CALCESTRUZZI SABATINI E CRISANTI	28.074,00
10	89386-11	11	2	SPEC	CAPORALI ARREDAMENTI	125.106,00
17	42232-11	11	2	L488	GUIDO BERNARDINI	56.790,00
20	54672-11	11	2	L488	GRILLOFER DI ORCHI ERALDA & GRILLO GIACOMO	104.568,00
28	32629-11	11	2	L488	FUCINE UMBRE-TERNI	61.587,00
29	54738-11	11	2	L488	SUGARONI VINCENZO	145.320,00
30	8133-12	11	2	L488	S.I.E.M	63.960,00
32	27111-12	11	2	L488	VICTORIA IMPIANTI	31.720,00
37	32719-11	11	2	L488	S.C.B.	21.504,00
39	38640-12	11	2	L488	IL COTTO UMBRO	210.699,00
1	54749-11	14	2	L488	VIC - VITERIE ITALIA CENTRALE	141.072,00
2	83583-11	14	2	L488	IDP INDUSTRIA DOLCIARIA	391.032,00
3	99855-12	14	2	SPEC	DOMINICI 2	42.326,00
4	65036-12	14	2	L488	NUTI E VERBENA	17.458,00
5	66197-11	14	2	SPEC	NCM	561.526,00
10	82605-11	14	2	SPEC	SULPOL	622.490,00
10	66223-11	14	2	L488	DIEFFE	98.436,00
14	64478-12	14	2	L488	ELCOM SYSTEM	129.380,00
16	64411-12	14	2	L488	SIAMI - SOCIETA' ITALIANA ACQUE MINERALI -	225.381,00
26	32742-11	14	2	L488	KONIG METALL GT	405.516,00
30	65452-12	14	2	L488	TECNOTUBI	82.137,00
34	65243-12	14	2	L488	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI MERIZIOLA	78.388,00
37	65271-12	14	2	L488	MAPIG	132.140,00
51	82601-11	14	2	L488	LUCY PLAST	51.462,00
58	82602-11	14	2	L488	LUCY PLAST	249.870,00
61	27675-12	14	2	L488	EN FI LATER	101.746,00

05A11095

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale della Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - serie generale - del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'aver demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 13697 del 28 ottobre 2005 con la quale la scrivente ha comunicato la causa e il periodo di mancato funzionamento dei propri uffici;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento della scrivente direzione regionale è da attribuire alla disinfestazione e alla conseguente pulizia straordinaria dei locali ubicati presso il Palazzo della Zecca, Salita dell'Intendenza n. 2;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'Ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia del territorio, ubicata in piazza Marina, Salita dell'Intendenza n. 2, Palermo nel giorno 2 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 14 novembre 2005

Il direttore regionale: GIARRATANA

05A11113

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 23 novembre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Frosinone.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 64743 del 16 novembre 2005 della direzione regionale per il Lazio e l'Umbria relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Frosinone;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Frosinone

A far data dal 2 dicembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Frosinone, dipendente dalla direzione regionale per il Lazio e l'Umbria.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa la sezione doganale di Frosinone.

L'Ufficio delle dogane di Frosinone ha competenza territoriale sulla provincia di Frosinone.

L'Ufficio delle dogane di Frosinone assume le competenze della soppressa sezione doganale di Frosinone e, relativamente all'omonima provincia, della Circoscrizione doganale di Roma I e dell'Ufficio tecnico di finanza di Roma.

La Circoscrizione doganale di Roma I mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Roma ad esclusione dei comuni rientranti nella competenza territoriale dell'Ufficio delle dogane di Civitavecchia.

L'Ufficio tecnico di finanza di Roma mantiene la competenza territoriale su tutta la provincia di Roma.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Frosinone vengono attribuite le specifiche competenze, relativamente alla provincia di Frosinone, del direttore della Circoscrizione doganale di Roma I e del direttore dell'Ufficio tecnico di Finanza di Roma.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Frosinone è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Frosinone assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 23 novembre 2005

Il direttore: GUIANA

05A11197

REGIONE SICILIA

DECRETO 30 agosto 2005.

Vincolo paesaggistico nell'area comprendente il Borgo San Leonardo, ricadente nel comune di Carlentini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1º agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;

Visto l'art. 157 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, che prevede che conservano efficacia a tutti gli effetti: «... i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»;

Visto il D.A. n. 7521 dell'11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 7 del 16 febbraio 2001, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;

Esaminati i verbali redatti nelle sedute del 28 novembre 2002 e dell'11 dicembre 2002, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 il «Borgo San Leonardo», ricadente nel comune di Carlentini, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nei verbale dell'11 dicembre 2002 a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che i verbali sopra indicati contenenti la suddetta proposta sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Carlentini dal 28 gennaio 2003 al

30 aprile 2003 e sono stati depositati nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall'art. 140, comma 5 del testo unico n. 490/1999;

Accertato altresì, che, come previsto dall'art. 140 comma 6 del testo unico n. 490/1999 allora in vigore - dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione Sicilia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale, giusta quanto comunicato dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Siracusa con nota prot. n. 2812 del 27 febbraio 2004;

Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo *de quo* ai sensi dell'art. 141 del testo unico n. 490/1999;

Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nei verbali del 28 novembre 2002 e dell'11 dicembre 2002 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa nei verbali del 28 novembre 2002 e dell'11 dicembre 2002 e correttamente approfondite nella planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il «Borgo San Leonardo» ricadente nel comune di Carlentini, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa nella seduta dell'11 dicembre 2002;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Visto l'art. 140 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa l'area comprendente il «Borgo San Leonardo» ricadente nel comune di Carlentini, descritta nei verbali del 28 novembre 2002 e dell'11 dicembre 2002 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e delimitata nella planimetria ivi allegata, che insieme ai verbali del 28 novembre 2002 e dell'11 dicembre 2002 formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 lettera «D» del decreto legislativo n. 42/2004, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, unitamente ai verbali del 28 novembre 2002 e dell'11 dicembre 2002 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e alla planimetria, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 140 comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Carlentini, perché venga affissa per novanta giorni all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Carlentini dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Carlentini.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Palermo, 30 agosto 2005

Il dirigente generale: LUMIA

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI SIRACUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO
«BORGO S. LEONARDO»
IN COMUNE DI CARLENTINI

VERBALE DELLA COMMISSIONE
PROVINCIALE BB.NN.PP. DI SIRACUSA REDATTO
NELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2002

L'anno duemiladue il giorno 28 del mese di Novembre, alle ore 10 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, sita in Piazza Duomo n. 14, la commissione BB.NN. di Siracusa nominata con D.A. n. 7521 dell'11 dicembre 2000 per il quadriennio 2000/2004, convocata dal dott. Giuseppe Voza con nota n. di prot. 11.346/Amm. del 19 novembre 2002, a ciascuno dei componenti della commissione, al sindaco del comune di Carlentini, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa ed al Distretto minerario di Catania.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti la commissione:

1) prof. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro-tempore* della circoscrizione di Siracusa;

2) Arch. Maura Fontana - Rappresentante regionale;

3) Avv. Junio Celesti - Rappresentante regionale;

4) dott.ssa Lucia Trigilia - Rappresentante provinciale;

5) M.llo Sebastiano Rametta - Rappresentante ispettorato forestale; ing. Angelo Trupia - Rappresentate distretto minerario;

6) ing. Angelo Trupia - Rappresentante distretto minerario;

7) sig.ra Lidia La Ferla - Funzionario direttivo della Soprintendenza BB.CC.AA. - Segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa: arch. Mariella Muti, direttore del servizio per i beni A.P.N.N.U.; dott.ssa Mariella Musumeci, direttore del servizio per i beni archeologici; l'arch. Calogero Rizzuto, responsabile unità operativa VI; dott. Antonio Mamo, Responsabile unità operativa XI; l'arch. Salvatore Cancemi, responsabile unità operativa XI, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla commissione.

Il soprintendente, accertata la presenza dei componenti la commissione come sopra specificati, dichiara aperta la seduta invitando la commissione a passare all'esame del seguente ordine del giorno:

proposta vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 490/1999 relativa al «Borgo S. Leonardo» in comune di Carlentini;

varie ed eventuali.

Con riferimento alla proposta di vincolo di cui al primo punto all'ordine del giorno, dà inizio alla riunione l'arch. Mariella Muti, che espone le motivazioni che hanno indotto alla predisposizione della proposta di vincolo in discussione, la cui esigenza è legata alla definizione del tracciato dell'autostrada Siracusa-Catania. I progettisti del tracciato autostradale, in fase di redazione del progetto, non hanno tenuto conto della presenza del Borgo S. Leonardo; pertanto, in sede di esame della proposta progettuale, durante la procedura afferente alla valutazione di impatto ambientale, lo si è tutelato con l'apposizione di un vincolo *ex lege* n. 1089/1939, a seguito del quale si è ottenuto lo spostamento del tracciato autostradale di circa 300 metri.

Per rafforzare le esigenze di tutela dell'ambito paesaggistico non soltanto in relazione al progetto autostradale si è ritenuto opportuno proporre l'estensione della tutela, ad oggi limitata alle aree vincola *ex lege* n. 431/1985, a tutto l'ambito paesaggistico del tratto del fiume S. Leonardo su cui insiste il Borgo.

Questo ha portato alla proposta di vincolo in argomento, che consentirà una maggiore tutela dei valori ambientali che il sito presenta, senza per questo voler costituire un intralcio alla realizzazione dell'autostrada.

Al fine di comprendere la motivazione della proposta di vincolo ed il fine che tende a realizzare si passa alla visione di alcune foto del sito che si intende tutelare per meglio apprezzarne le valenze paesaggistico-ambientali.

L'arch. Cancemi illustra le foto relative all'area interessata, dove è possibile rilevare la presenza di diverse colture arboree ed in particolare di quelle del «paesaggio dell'agrumeto»; tale paesaggio, insieme alla presenza di diversi manufatti rurali, contribuisce alla composizione di quegli scenari tipici delle zone agricole dell'area siracusana, che per loro composizione, caratterizzano gli ambiti pianeggianti fluviali e delle fiumare, su quei terreni alluvionali, contenuti da barriere di muri laterali.

Il dott. Mamo passa, quindi, alla descrizione degli aspetti geologici dei sito, ricco di fossili del pleistocene; le mutazioni climatiche che ha subito quest'area negli ultimi 2.000 anni, legate ai processi successivi all'ultima glaciazione e concretizzatesi sostanzialmente nelle riduzioni delle pluviometrie, sembrano portare verso uno stato di desertificazione.

È noto, infatti, che il fiume S. Leonardo, per l'abbondanza delle piogge, era in passato navigabile, mentre oggi ha una portata idrica ridotta sia per la scarsità delle precipitazioni che in conseguenza dell'eccessivo sfruttamento idrico a fini agricoli ed industriali. La remota frequentazione del sito si deduce anche dalla presenza di antichi agglomerati rurali incastonati nella roccia, tutelati ai sensi della legge n. 1089/1939, che testimoniano l'interesse storico-antropologico del sito e la sua vocazione abitativa fin da epoche lontane, legate alla ricchezza d'acqua dei luoghi.

Interviene la dott.ssa Musumeci che conferma l'esistenza nella zona di siti archeologici di notevole importanza come S. Leonardo, S. Lio, Cava Rizzaro, che vanno dal periodo preistorico al bizantino, la necropoli di Leontinoi da cui provengono numerosi reperti, anche significativi, e molto del materiale presente nella collezione Santapaola.

L'organizzazione della necropoli rispecchia quella delle necropoli greche ed anche la navigabilità del S. Leonardo era un elemento di contatto e di penetrazione delle popolazioni verso l'interno, tutti elementi, questi, che dimostrano la ricchezza di questo tratto di territorio che è sicuramente degno di tutela.

Il dott. Mamo spiega che nella planimetria è stato adottato un colore diverso per la campitura che è in rosso per l'area da sottoporre a vincolo paesaggistico ed in blu per l'area archeologica, vincolabile ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999; questo perché si tratta di due regimi di tutela diversi che operano nell'area distintamente, anche se contigui.

L'arch. Cancemi aggiunge che l'area stralciata, interessata dal vincolo archeologico, presenta valenze paesaggistiche diverse, essendo interessata da fenomeni edilizi di un certo rilievo.

Alla luce della argomentazioni esposte il dott. Voza, in qualità di presidente, invita i componenti della commissione a valutare gli atti prodotti a giustificazione della proposta odierna, che intende tutelare il sito in quanto è ancora leggibile, nonostante le inevitabili trasformazioni che ha subito con il trascorrere del tempo; infatti la presenza del viadotto impedirebbe di percepire l'unità del territorio fra la parte pianeggiante e quella a monte. Inoltre, la proposta di vincolo paesaggistico comprende di leggere meglio anche il sito archeologico, inquadrato nel contesto di tutto il territorio. Invita, uindi, il rappresentante del distretto minerario a fare eventuali osservazioni, a segnalare la presenza nell'area di cave o di altri fattori che possano e debbano essere valutati ai fini dell'emanazione della proposta.

Il dott. Mamo descrive, infine, il limite del vincolo che a nord ed a sud si attesta su un confine certo mentre ad est ciò non è stato possibile e, quindi, il perimetro del vincolo si attesta sulla fascia di rispetto dei 150 metri (ex L. Galasso) del torrente Mulinelli.

L'ing. Trupia si informa sul percorso dell'autostrada e l'arch. Muti spiega che l'autostrada, superato il Borgo S. Leonardo, passa in galleria. La Soprintendenza ha chiesto in sede di accordo di programma di rivedere le ipotesi progettuali realizzando un ponte o comunque un'opera che si distingua per gli elementi formali ed al fine di consentire l'armonizzazione delle opere da realizzare con il contesto paesaggistico di grande rilevanza.

La dott.ssa Trigilia chiede se l'area della necropoli di Caracausi è già sottoposta a vincolo e la dott.ssa Musumeci ribadisce che il vincolo paesaggistico tutela bene anche le aree archeologiche.

Alle ore 12,30 si chiude la discussione del primo punto all'ordine dei giorno e la commissione per volontà unanime di tutti i componenti si aggiorna all'11 dicembre 2002 alle ore 9.

Letto, approvato e sottoscritto:

dott. Giuseppe Voza - Presidente (firmato);

arch. Maura Fontana - rappr. regionale (firmato);

avv. Junio Celesti - rappr. regionale (firmato);

dott.ssa Lucia Triglia - rappr. prov.le (firmato);

m.llo Sebastiano Rametta - rappr. isp. forestale (firmato);

ing. Angelo Trupia - rappr. distretto minerario (firmato);

sig.ra Lidia La Ferla - segretario (firmato).

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI SIRACUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO «BORGO S. LEONARDO» IN COMUNE DI CARLENTINI

VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE BB.NN.PP. DI SIRACUSA REDATTO NELLA SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 2002

L'anno duemiladue il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 9 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la commissione BB.NN. di Siracusa nominata con D.A. n. 7521 dell'11 dicembre 2000 per il quadriennio 2000/2004, convocata dal dott. Giuseppe Voza con nota n. di prot. 11.786/Amm. del 29 novembre 2002, inviata a ciascuno dei componenti della commissione, al sindaco del comune di Carlentini, all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa ed al Distretto minerario di Catania.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti la commissione:

1) dott. Prof. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro-tempore* della circoscrizione di Siracusa;

2) arch. Maura Fontana - rappresentante regionale;

3) avv. Junio Celesti - rappresentante regionale;

4) dott.ssa Lucia Triglia - rappresentante provinciale;

5) sig. Attardo Salvatore - rappresentante provinciale;

6) m.llo Sebastiano Rametta - rappresentante ispettorato forestale;

7) ing. Angelo Trupia - rappresentate distretto minerario;

8) geom. Angelo Ferraro - rappr. sindaco Carlentini;

9) sig.ra Lidia La Ferla - funzionario direttivo della soprintendenza BB.CC.AA. - segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa: Arch. Mariella Muti, direttore del Servizio per i beni A.P.N.N.U.; dott.ssa Mariella Musumeci, direttore del servizio per i beni archeologici; l'arch. Calogero Rizzuto, responsabile unità operativa VI; dott. Antonio Mamo, responsabile unità operativa XI; l'arch. Fulvia Greco, responsabile unità operativa IX, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla commissione.

Il soprintendente, accertata la presenza dei componenti la commissione come sopra specificati, dichiara aperta la seduta invitando la commissione a passare all'esame del seguente ordine del giorno:

proposta vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 490/1999 relativa al «Borgo S. Leonardo» in comune di Carlentini.

varie ed eventuali.

Il dott. Voza, in qualità di presidente dà inizio ai lavori della commissione ed invita l'arch. Muti a riassumere per coloro che non erano presenti alla precedente seduta la motivazione che ha portato alla formulazione della proposta di vincolo della quale si dibatte, per meglio comprenderne le finalità.

L'arch. Muti ribadisce che la proposta nasce dall'esigenza di tutelare la ricchezza di valenze storico-archeologiche e paesaggistiche che caratterizza questo tratto di territorio, preservato anche dal fatto che l'uso prevalentemente agricolo ha evitato la eccessiva antropizzazione dei luoghi. I progettisti del tracciato autostradale Siracusa-Catania, in fase di progettazione, non avevano tenuto conto della presenza del Borgo S. Leonardo perché poco accessibile, in quanto ricadente in proprietà privata; pertanto al fine di tutelare il Borgo, in sede di esame di progetto, si è apposto il vincolo *ex lege* n. 1089/1939, ottenendo così lo spostamento del tracciato autostradale di 300 metri circa. Comunque, a prescindere dalla realizzazione del progetto dell'autostrada, si è chiesto al consorzio autostrade di presentare un progetto esecutivo che rispetti le eccezionali valenze architettoniche-paesaggistiche. L'estenzione della tutela con la presente proposta di vincolo consentirà di preservare l'area da interventi non congruenti con la tutela dei valori paesaggistici.

Pertanto, coerentemente alla nuova tendenza in tema di pianificazione territoriale che tutela il territorio sotto tutti gli aspetti, il limite del vincolo non si attesta lungo il tracciato autostradale, perché non è questo il vero problema, ma si estende ad un'area più ampia, che comprende valenze diverse, ma tutte, comunque, degne di tutela, senza per questo voler intralciare le attività economiche esercitate, ma solo armonizzarle con il contesto.

A conclusione ditale esposizione il dott. Voza invita i presenti a fare eventuali proposte od osservazioni.

La dott.ssa Musumeci, ad integrazione di quanto già detto nella precedente seduta, aggiunge che la necropoli Piscitello non è sottoposta a vincolo; pertanto, la proposta in discussione, assicurando la sorveglianza del territorio, provvederebbe anche alla tutela dell'area archeologica, la cui estensione non è certa, essendo ancora in gran parte da esplorare.

A questo punto della discussione l'arch. Muti dà lettura del verbale della precedente seduta.

La guardia scelta Amato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste fa rilevare che nell'area da sottoporre a tutela è compresa una zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 dei regio decreto-legge n. 3267 del 1923, mentre non ci sono aree boscate ai sensi della legge regionale n. 16/96, come successivamente modificata dalle legge regionale n. 13/99 e legge regionale n. 6/2001; pertanto, l'area non è soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.

L'ing. Trupia del distretto minerario fa presente che nell'area oggetto della proposta non insistono cave e suggerisce alla Soprintendenza di impartire indicazioni precise per la realizzazione dei cantieri autostradali; considerato, infatti, che una parte del tracciato passa in galleria, si deve fare in modo che anche gli elementi esterni devono essere realizzati con sistemi che non impattano con l'ambiente circostante ed a tal fine dovrebbero essere sorvegliati i cantieri durante l'esecuzione dei lavori.

A questo proposito il dott. Voza fa rilevare che oggi è cresciuta la sensibilità e la consapolezza ambientale ed infatti vi è differenza tra le autostrade realizzate prima e quelle realizzate adesso, che per la diversa cultura, sono meno invasive e deturpanti per l'ambiente.

L'ing. Trupia aggiunge che da notizie assunte presso l'ANAS è certo che i cantieri per la realizzazione dell'autostrada occupano aree esterne al territorio che è oggetto della proposta di vincolo.

Il dott. Mamo chiarisce che il progetto autostradale fu valutato favorevolmente anche sotto l'aspetto della compensazione delle terre necessarie ai rilevati stradali con quelle estratte dalle gallerie e dalle trincee, evitando, contestualmente, di creare da un lato discariche e dall'altro cave di estrazione per i materiali da utilizzare.

L'arch. Rizzuto aggiunge, inoltre, che l'angolo di entrata della galleria è stato spostato proprio perché impattava con l'ambiente.

L'arch. Muti chiede all'ing. Trupia, ove possibile, di creare un rapporto sinergico tra la Soprintendenza e il Distretto minerario, alla cui competenza è affidato il controllo della realizzazione della galleria, svolgendo insieme i sopralluoghi per il controllo dei lavori.

A questo punto interviene il geom. Ferraro, assessore all'urbanistica del comune di Carlentini, il quale chiede che gli venga precisato se si tratta di un vincolo o di una proposta di vincolo, perché seguito della notifica dell'ordinanza assessoriale di divieto di eseguire opere senza il preventivo parere della Soprintendenza, il comune si è trovato in difficoltà per delle autorizzazioni che era già pronto a rilasciare.

Il dott. Voza spiega che la proposta di vincolo dovrebbe interessare anche il comune perché tutela il territorio dall'inevitabile degrado che ne deriva, in assenza di direttive precise ed omogenee.

Il segretario della commissione, sig.ra La Ferla, interviene per precisare che l'ordinanza assessoriale viene emessa nell'area non ancora vincolata al fine di inibire o sospendere l'esecuzione di lavori senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione nelle more della deliberazione della proposta di vincolo da parte della commissione provinciale BB.NN.PP., per evitare, quindi, che nel tempo che intercorre tra l'emissione dell'ordinanza e la delibera della proposta, che deve avvenire entro novanta giorni dall'ordinanza, il territorio rimanga sprovvisto di tutela.

L'assessore Ferraro esprime qualche perplessità sulla proposta che ha finito per bloccare le autorizzazioni in sanatoria relative a numerosi fabbricati abusivi che insistono nell'area da vincolare, area

che riguarda anche una zona, quella che corre lungo la strada che porta da Carlentini ad Agnone, dove già esistono numerose edificazioni; infatti mentre il vincolo appare condivisibile nella zona del Borgo S. Leonardo, lo è meno nella zona Pagliarazzi Casazze, che è densamente costruita.

Il dott. Mamo ribatte che la presenza di fabbricati nell'area non pregiudica la proposta di vincolo ed attestare il confine lungo la strada è dovuto a motivi di certezza del limite, che così risuita essere finito e pubblico, anche perché coincidente, seppure per linee generali, con lo spartiacque del bacino del fiume, costituendone il confine naturale.

L'assessore Ferraro ribadisce che i dubbi del comune riguardano l'eccessiva estensione dell'area da sottoporre a vincolo, perché così l'intero territorio risulta vincolato.

L'arch. Rizzuto dice che il P.R.G. dei Comuni, secondo le nuove disposizioni, si dovranno attenere al piano paesistico territoriale che terrà conto anche del vincolo paesaggistico.

Il dott. Voza rassicura l'assessore Ferraro circa le sue preoccupazioni che appaiono infondate; infatti evitare di tutelare zone già compromesse snaturerebbe il vincolo, la cui funzione non è altro che quella di tutelare il territorio in quelle parti ancora leggibili ed a tal fine meglio si provvede se si appongono limiti certi.

Aggiunge l'arch. Muti che la zona interessata dalla proposta è prevalentemente agricola e, quindi, agendo insieme al comune si potrebbe realizzare una migliore tutela del territorio grazie anche alla forza deterrente esercitata dalla minaccia di applicazione di sanzioni in caso di contravvenzione delle nome apposte con il vincolo.

Il dott. Mamo aggiunge che le nuove disposizioni derivanti dal decreto legislativo n. 490/1999 consentono l'intervento delle autorità locali nella fase di delibera del vincolo proprio per consentire di avere una collaborazione con gli enti territoriali interessati ed agire in sinergia.

L'arch. Muti chiede all'ora all'assessore di confrontarsi con il comune.

L'assessore dice che il comune di Carlentini nella redazione del P.R.G. si è attenuto alle indicazioni del C.R.U.

Il dott. Voza fa presente che anche la Soprintendenza sarà presente alla riunione del C.R.U. dove enrambi gli enti potranno far presente tutte le problematiche esistenti nel territorio e cercare di armonizzarle. Invita, infine, il dott. Mamo a leggere la perimetrazione del vincolo per meglio comprenderne l'area e la dott.ssa Musumeci a segnalare, prima che il P.R.G. del comune di Carlentini venga sottoposta al parere del C.R.U., se ci sono delle aree archeologiche da tutelare.

L'assessore Ferraro ribadisce le sue riserve sulla estensione del vincolo alla zona limitrofa alla strada provinciale Carlentini - Agnone.

Relazioni tecniche:

Aspetti naturali.

Il tratto del bacino fluviale in esame costituisce una parte del profilo di valle dei più articolato fiume S. Leonardo e si distingue sia per le sue caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche che per quelle geologico-paleontologiche.

Il paesaggio che si presenta infatti è quello tipico della valle fluviale meandrante, terrazzata, sovraincisa dallo stesso corso d'acqua che ha di volta in volta abbandonato, a seguito delle modifiche intercorse nel tempo al suo profilo caratteristico, antichi percorsi, lasciando tracce degli stessi nei relitti di meandri ancora presenti fra argini dei terrazzamenti superiori. Oggi, a seguito degli intensi utilizzi e degli incontrollati prelievi idrici operati sia dall'industria che dall'agricoltura che ne hanno fortemente ridimenionato i flussi, il corso d'acqua presenta caratteristiche idrodinamiche e di portata certamente infenìore a quelle che dovevano essere nel trascorso passato, in quanto sia le testimonianze storiche, che parlano di navigabilità del S. Leonardo, che le tracce dell'attività erosiva lungo la sua valle, sono testimonianza di una passata dinamica fluviale più attiva; occorre tuttavia considerare anche gli aspetti naturali che hanno portato al ridimensionamento dell'attività fluviale, nel tratto argomentato, del S. Leonardo e fra questi rivestono certamente un ruolo di primo piano da un lato il processo di desertificazione in atto oramai da diversi secoli, che ha portato ad una progressiva diminuzione delle precipitazioni meteoriche, dall'altro il sensibile innalzamento del livello medio del mare, conseguente, su scala planetaria, al lento scioglimento dei ghiacci successivo all'ultima glaciazione e testimoniato, a livello locale, dalla presenza di strutture antropiche databili negli ultimi tremila anni, oggi sommerse in quasi tutta la costa orientale siciliana. Il predetto mutato rapporto con il livello medio del mare avrebbe appiattito il profilo di erosione non solo del S. Leonardo ma anche di gran parte dei fiumi della Sicilia orientale.

Geologicamente, se si esclude la zona più meridionale, da Tenuta Poggio a Mass. Pagliarazzi, ove son presenti testimonianze vulcanoclastiche del Miocene (Formaz. Monte Carrubba) e del Plio-Pleistocene, variamente dislocate per faglia, la valle del S. Leonardo si articola, nel tratto in questione, fra le calcareniti Pleistoceniche bianco giallastre molto ricche di splendidi esemplari di resti fossili di bivalve quali «Aequipecten opercularis», «Pecten Jacobaeus», con briozoi, molluschi, alghe (non è diffìciie trovare esemplari ancora integri con valve con dimensioni di 10-15 cm.), ed i prodotti alluvionali terrazzati, talora sovraincisi, più prossimi all'attuale alveo ed alle aree golenali, costituiti da ciottoli di diversa forma e pezzatura, sabbie, limi ed argille, variamente assortiti in ragione della capacità di trasporto solido che di volta in volta il S. Leonardo ha assunto in conseguenza del regime pluvionetrico stagionale.

A prescindere comunque dal mutato regime pluviometnico nel tempo, sicuramente tutta la zona in descrizione ha da sempre presentato una grande abbondanza d'acqua, sia superficiale che sotterranea; ne è testimonianza la presenza di un folto numero di pozzi scavati nel tempo per soddisfare le esigenze idriche legate alla presenza dell'uomo nella zona; la relativa facilità infatti di reperire la preziosa risorsa sia operando canalizzazioni superficiali che scavando pozzi di modesta profondità, ha determinato l'instaurarsi di insediamenti umani sin dalla più remota antichità, come testimoniato dai numerosi ritrovamenti e reperti archeologici lungo l'intera valle del S. Leonardo.

Aspetti antropici.

L'area oggetto della proposta di vincolo interessa un'ampia zona pianeggiante che costeggia il fiume S. Leonardo ed in particolare il tratto in cui questo assume una configurazione ad andamento sinusoidale e dalle pendenze poco accentuate. Il corso d'acqua, nella zona a valle, si apre ad arco e comprende una grande area agricola delimitata dalle due sponde fluviali, tale configurazione lascia prevedere, come tale luogo in passato si sia adattato alla sopravvivenza dell'uomo. Gli elementi naturali (aria, acqua e vento) hanno modellato questi luoghi, favorendo, per la loro struttura morfologica, la realizzazione di luoghi di aggregazione umana, nonché del loro accoglimento naturale.

La presenza di diverse colture arboree ed in particolare di quelle degli agrumi, contribuisce alla costituzione del «paesaggio dell'agrumeto», così come definito dalla linee guida del P.T.P.R. Tale paesaggio, insieme alla presenza di diversi manufatti rurali, contribuisce alla composizione di quei scenari tipici delle zone agricole dell'area siracusana, che per la loro composizione, caratterizzano gli ambiti pianeggianti fluviali e delle fiumare, su quei terreni alluvionali, contenuti da barriere di muri laterali.

Elemento cardine dell'area individuata è certamente l'antico «Borgo S. Leonardo» che, insieme ad altre «strutture rurali» (casali e masserie), testimonia l'importanza vitale che ha avuto l'area in argomento attraverso i secoli.

Il borgo S. Leonardo, posto sulle pareti rocciose del fiume omonimo, ripropone una tipologia abitativa ricorrente in Sicilia ed in particolare nel territorio del siracusano.

Gli edifici che lo compongono rientrano nel quadro dell'architettura spontanea meridionale e mostrano riferimenti specifici con l'agricoltura, l'allevamento e l'economia locale.

Le case costruite nella roccia non emergono, ma mantengono la stessa luce e si mescolano quasi con lo sfondo, poiché costruite con gli stessi materiali delle pareti rocciose.

La scelta di utilizzare come ambienti celati le case - grotte presenti, potrebbe essere stata determinata, sia per i naturali vantaggi economici che la chiusura comportava, rispetto alla realizzazione di costruzioni *ex novo*, che dall'esigenza di occupare nuovo terreno agricolo ed ancora per poter essere confusi con l'ambiente circostante in considerazione che alcuni di essi erano destinati a magazzini - deposito e pertanto andavano protetti.

La ripetitività di molti tipi edilizi, i quali si esprimono in forme libere simili, ma sempre diverse fra loro, è dovuta al fatto, che questi hanno dovuto subire ripetuti rimaneggiamenti a causa delle mutate

esigenze produttive e funzionali nel corso degli anni; oltre al necessario adattamento dovuto alla conformazione morfologica della parete rocciosa.

Intorno al 1810 la proprietà, allora della famiglia Magnano di S. Lio, era ancora adibita a pascolo. Le uniche costruzioni erano l'alloggio per il pastore, il forno e la stanza per la stagionatura dei formaggi, costruiti sfruttando le grotte naturali presenti lungo il costone di roccia arenaria, alle quali fu aggiunta la sola facciata. La viabilità era costituita da una stradella interna con accesso dalla regia trazzera.

Nel 1835 il fondo passa come dote alla famiglia Ferrarotto che amplia l'azienda acquistando altri fondi limitrofi.

Nella zona dell'ansa del fiume si converte la coltura a seminativo, ed i pascoli saranno spostati al San Leonardo Soprano. Si costruiranno altri cinque edifici per le mutate esigenze abitative e di deposito del raccolto

La tenuta, nel 1860, passa alla famiglia Modica che, volendo trasformare il terreno in orto irriguo, inizia la ricerca dell'acqua lungo il fiume e fa costruire il pozzo e l'adiacente magazzino per la pompa dell'acqua. Ma dopo 20 anni si ritornerà alla vecchia coltura (seminativo) poiché l'acqua trovata, stagionalmente tendeva a diventare salmastra.

Nel 1900 sarà scavato, in un altro punto della proprietà un nuovo pozzo, ottenendo il miglioramento della qualità e della quantità dell'acqua. In quegli anni la proprietà sarà divisa in quattro discendenti della già citata famiglia Modica. La divisione del fondo porterà alla realizzazione di un'altra strada d'accesso, collegata anch'essa a monte, con la regia trazzera e alla moltiplicazione degli ambienti destinati ad abitazione dei fattori e alle stalle.

Nel 1920 si opera una ristrutturazione dei tetti in alcune delle fabbriche, sostituendo le coperture di «incannucciato», gesso e tegole, con quelle in pietre e putrelle.

Alcune case lesionate dal terremoto del 1908, e poi crollate, verranno ricostruite sul precedente basamento.

L'incremento nella qualità e nella quantità dell'acqua consentì la modifica della coltura in agrumeto, al fine di aumentare la redditività del fondo. Questo comportò la necessità di una permanenza stabile in loco allo scopo di tenere sotto controllo la coltivazione. In quel periodo fu eretto il bastione a protezione del terreno per possibili inondazioni del fiume. Il metodo d'irrigazione a scorrimento (saia), spinse anche al livellamento dei terreni e quindi al terrazzamento, nonché alla costruzione di muretti di contenimento paraterra.

Si dovettero, inoltre, ampliare i magazzini poiché la fase di lavorazione dell'asportazione del picciolo degli agrumi si svolgeva direttamente all'interno della proprietà. Ciò comportò la necessità di assumere nuovo personale e quindi costruire altre case, stalle e mangiatoie all'aperto.

Sfruttando anche il doppio livello che si era venuto a creare, si costruì la casa padronale, vista l'esigenza della famiglia Modica di esercitare un controllo diretto e continuo sui lavoranti. Nello stesso periodo venne allargata la più recente delle due strade, cosicché i mezzi meccanici, necessari per un migliore trasporto del frutto potettero arrivare fino ai magazzini.

L'elettrificazione della zona giunta nel 1930, consentì l'installazione di pompe di sollevamento dell'acqua e alla creazione di un impianto elettrico della casa padronale. Successivamente tale elettrificazione fu estesa anche alle case dei dipendenti.

Nel 1950 la strada verrà ampliata e si costruirà un'autorimessa, utilizzando i blocchi di tufo provenienti dalle grotte. Nel 1969 Maria Modica, ultima erede della famiglia, muore e la proprietà passerà a Lucrezia Ferrarotto, sua cugina, sposata con Filippo Santo Canale.

Tutti gi edifici risultano disposti lungo la stradina di servizio del fondo.

Archeologia.

Il comprensorio che fa capo al fiume S. Leonardo è caratterizzato da una serie di testimonianze archeologiche, alcune delle quali meritano un ulteriore approfondimento.

Al monento si conosce un numero limitato di siti archeologici che ricadono nell'area interessata dalla proposta di vincolo paesaggistico; altri siti sono segnalati nelle vicinanze, quali il sito individuato come Orto di Gallo (n. 5), caratterizzato dalla presenza di ipogei paleocristiani e di abbondante materiale rinvenuto in superficie, inquadrabili dall'età greca a queila bizantina, e blocchi squadrati, di notevoli dimensioni su una rilevante superficie; i frammenti in superficie sono sia di epoca greca che soprattutto di epoca romano-imperiale.

L'area interessata dalla proposta di vincolo comprende comunque testimonianze dalla preistoria all'età greca e romana.

Il sito S. Leonardo soprano (n. 1) è caratterizzato dalla presenza di un piccolo nucleo di tombe a fossa riferibili ad una fattoria e di sigillata africana dal III al IV d.C.

L'area individuata come Casa Drago (n. 3) è caratterizzata dalla presenza di tombe a grotticella, del tipo forno a buche circolari, tra le quali è presente ceramica inquadrabile nella età del Bronzo, oltre a macineli in pietra lavica e piccole schegge di ossidiana. Sono segnalate anche tombe a fossa ed una tomba ad arcosolio. In superficie erano frammenti di sigillata tardo-imperiale.

Non molto distante è il sito di S. Lio di Sopra (n. 2), accomunato con quello precedente, caratterizzato dalla presenza di traccia di carraia e da tombe a fossa tipo campanato. È segnalata la presenza di ceramica di età tardo-imperiale.

Ingrottamenti sono poi segnalati lungo Cava Rizzaro (n. 8).

L'area inclusa nella proposta di vincolo comprende parte della contrada Piscitello, strettamente legata alle vicende dell'antica Leontinoi; è indicata anche con i toponimi di Caracausi e Falconello, nella parte nord ed ovest, e di Balate di Zacco nell'area più ad est.

In questa contrada si trova una delle necropoli dell'antica città. Il sito di questa necropoli, dalla quale provengono anche i due famosi crateri oggi al Museo di Lentini ed originariamente di proprietà comunale ed anche moti materiali della Collezione Santapaola, fu oggetto di indagine da parte di P. Orsi nel 1899, che mise in luce 134 tombe. A distanza di anni altre indagini furono condotte (dicembre 1977- febbraio 1978) dalla Soprintendenza di Siracusa e dall'Università di Catania. Furono così indagati tre settori dell'area, caratterizzata dalla presenza di carraie pertinenti ad una strada con orientamento N-S, mettendo in luce 108 tombe sia del tipo ad inumazione che di quello a cremazione, Sulla base delle percentuali sembra che vi sia una lieve prevalenza delle tombe a cremazione su quelle ad inumazione (51% su 48,9%). Le tombe del settore nord rispettano sono in parte l'orientamento della strada; quelle del tratto centrale si allineano ai lati della strada con orientamento N/E - S/W, che nella parte N tende alla direzione N/NW.

I corredi sono piuttosto modesti, costituiti da pochi vasi e da rari oggetti di bronzo e ferro. Le tipologie dei vasi si ripetono con una certa frequenza. La necropoli copre un arco cronologico che va dal secondo venticinquennio del V agli inizi del IV secolo a.C. Le più antiche tombe si possono inquadrare intorno alla metà o poco prima del V secolo a.C.

Perimetrazione.

La perimetrazione si diparte dal passaggio a livello sulla S.P. n. 47 e segue la linea ferrata Siracusa-Catania verso nord, fino a Fosso Damiano, dove segue il margine di un terrazzo fluviale, sempre verso nord, e gira sulla sinistra per attestarsi su un fossato di bonifica, comprendendolo per intero in larghezza; da qui incrocia la vecchia S.S. 194 e la percorre in direzione Lentini, supera il Fiume S. Leonardo e si attesta ad una distanza di 150 metri dal fiume Mulinelli, verso ovest, risalendo quest'ultimo, alla medesima distanza, fino a reinnestarsi sulla S.P. 47 e la percorre in direzione Agnone fino al predetto passaggio a livello sulla ferrovia SR-CT.

A conclusione dei suddetti lavori i dirigenti della Soprintendenza si allontanano dalla sala della riunione e la Commissione, preso atto delle motivazioni della proposta di vincolo espresse, della relazione della Soprintendenza e della perimetrazione descritta e visualizzata nella planimetria, che fa parte integrante del presente verbale, passa all'approvazione del vincolo.

Tutto ciò esaurito e condiviso, la Commissione all'unanimità

Delibera

di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siracusa, ai sensi degli articoli 139, lettera *d)*, e 140 del decreto legislativo n. 490 del 27 dicembre 1999, come bellezza di insieme e panoramica, la parte del territorio comprendente il Borgo S. Leonardo in comune di Carlentini, così come descritta rella perimetrazione sopra riportata.

Letto, approvato e sottoscritto:

dott.Giuseppe Voza - Presidente (firmato);

arch. Maura Fontana - rappr. regionale (firmato);

avv. Junio Celesti - rappr. regionale (firmato);

dott.ssa Lucia Trigilia - rappr. prov. (firmato);

sig. Salvatore Attardo - rappr. prov. (firmato);

m.llo Sebastiano Rametta - rappr. isp. forestale (firmato);

ing. Angelo Trupia - rappr. distretto minerario (firmato);

geom. Angelo Ferraro - rappr. sindaco Carlentini (firmato);

sig.ra Lidia La Ferla - segretario (firmato).

05A10950

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7236-XV.J(3841) del 9 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «318 Pirotecnica teanese S.r.l.» (peso netto g 2671) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7235-XV.J(3840) del 9 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «336 Pirotecnica teanese S.r.l.» (peso netto g 1046,70) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7238-XV.J(3843) del 9 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «736 Pirotecnica teanese S.r.l.» (peso netto g 495,90) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7240-XVJ(3845) del 9 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «03BP-98 Pirotecnica teanese S.r.l.» (peso netto g 530,90) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7241-XV.J(3846) del 9 novembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «art. BP8521 Pirotecnica teanese S.r.l.» (peso netto g 202) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A11153

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 novembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1783
Yen	140,03
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	29,159
Corona danese	7,4616
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68345
Fiorino ungherese	251,76
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9253
Corona svedese	9,5110
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,495
Franco svizzero	1,5501
Corona islandese	74,37
Corona norvegese	7,8730
Lev bulgaro	1,9556
Kuna croata	7,3840
Nuovo leu romeno	3,6618
Rublo russo	33,8880
Nuova lira turca	1,6014
Dollaro australiano	1,5939
Dollaro canadese	1,3796
Yuan cinese	9,5213
Dollaro di Hong Kong	9,1381
Rupia indonesiana	11847,81
Won sudcoreano	1222,84
Ringgit malese	4,4540
Dollaro neozelandese	1,6945
Peso filippino	63,973
Dollaro di Singapore	1,9924
Baht tailandese	48,544
Rand sudafricano	7,6999

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A11307

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione, trasferimento della sede legale e eliminazione dall'oggetto sociale dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Duemme servizi fiduciari S.p.a.», in Milano.

Con decreto direttoriale 15 novembre 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 12 marzo 1981, modificato il 13 giugno 1983 e 18 marzo 1998, alla Società «Mediolanum fiduciaria S.p.A.», con sede legale in Basiglio, Milano 3, numero di iscrizione nel registro delle imprese e C.F. 00733970347, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Duemme servizi fiduciari S.p.A.», il trasferimento della sede legale da Basiglio, Milano 3, a Milano, e l'eliminazione dall'oggetto sociale dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

05A11122

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «Eurofides S.r.l. - Società fiduciaria di amministrazione», in Rimini.

Con decreto direttoriale 11 novembre 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Eurofides S.r.l. - Società fiduciaria di amministrazione», con sede legale in Rimini, iscritta nel registro delle imprese di Rimini, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03514740400, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A11123

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dilocar»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 629 del 7 novembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società RKG S.r.l. (codice fiscale 11274810156), con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - Milano:

Medicinale: DILOCAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 036407017 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036407029 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158), con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10937

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoxene»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 630 del 7 novembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Ecobi S.a.s. (codice fiscale 00420050106), con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Bazzano, 26 - 16019 Ronco Scrivia (Genova), Italia:

Medicinale: NEOXENE.

Confezioni:

A.I.C. n. 032266013 - soluzione 1% flac. 250 ml;

A.I.C. n. 032266025 - soluzione 5% 6 flac. 100 ml;

A.I.C. n. 032266037 - soluzione 5% flac. 1 lt;

A.I.C. n. 032266049 - soluzione 5% flac. 5 lt;

A.I.C. n. 032266052 - ovuli vaginali scatola 10 ovuli 10 mg,

è ora trasferita alla società Finderm Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 03115090874), con sede legale e domicilio fiscale in via Alcide De Gasperi, 165/B - Catania, Italia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10936

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ricalide»

Estratto determinazione n. 631 del 7 novembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Formenti S.p.a. (codice fiscale 00738390152), con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43 - 20149 Milano:

Medicinale: RICALIDE.

Confezione: A.I.C. n. 034021016 - «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film (sospesa),

è ora trasferita alla società Idi Integratori dietetici italiani S.r.l. (codice fiscale 03395850872), con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Majorana, 24 - 95030 Gravina di Catania (Catania).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10935

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mictasol»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 632 del 7 novembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Formenti S.p.a. (codice fiscale 00738390152), con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43 - 20149 Milano:

Medicinale: MICTASOL.

Confezione: A.I.C. n. 004300024 - Blue 50 confetti,

è ora trasferita alla società Idi Integratori dietetici italiani S.r.l. (codice fiscale 03395850872), con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Majorana, 24 - 95030 Gravina di Catania (Catania).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10934

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aloperidolo Galenica Senese».

Estratto determinazione AIC/N n. 634 del 7 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ALOPERIDOLO GALENICA SENESE, rilasciata alla società Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia nord, 351, CAP 53014, codice fiscale 00050110527, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml (codice A.I.C. 029826029) viene autorizzata la confezione «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml (codice A.I.C. 029826031).

Confezione: «2 mg/ml soluzione iniettatile» 10 fiale da 1 ml.

A.I.C. n. 029826031 (in base 10) 0WG6ZH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore controllore finale e rilascio dei lotti: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia nord 351.

Composizione:

principio attivo: aloperidolo 2 mg;

eccipiente: acqua p.p.i. 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di mantenimento della psicosi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml.

A.I.C. n. 029826031 (in base 10) 0WG6ZH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 029826031 «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 029826029 possono essere mentenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A10938

REGIONE VENETO

Legge regionale 26 novembre 2005, n. 19, recante: «Disposizioni in materia di tributi regionali»

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, è fissata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.000,00 nella misura dell'1,4 per cento.

2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta fissata nella misura dello 0,9 per cento come previsto dal comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per l'anno 2006, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

4. Per l'anno 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta altresì fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

5. A decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Art. 2.

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno di imposta e per i due anni successivi.

6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «*de minimis*» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

Art. 3.

Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale»

1. Per l'anno 2006 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge regionale.

2. Per l'anno 2006 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «*de minimis*» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2005

Il presidente: GALAN

05A11288

CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio di Pescara, con deliberazione n. 178 del 13 settembre 2005, ha nominato il dirigente dott.ssa Simonetta Cirillo quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

05A11175

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501278/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.